

## XL.

## TORNATA DI MERCOLEDÌ 15 APRILE 1891

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

## INDICE.

Prima lettura del disegno di legge: Concessione dell'esercizio del Credito fondiario alla Società anonima sotto il titolo *Istituto italiano di credito fondiario*.

DILIGENTI, FERRARIS M., ROUX, CHIMIRRI, ministro di agricoltura e commercio, FAGIUOLI, DE ZERBI, PRINETTI, GIOLITTI, IMBRIANI e CRISPI prendono parte a questa discussione.

Comunicansi domande d'interrogazione e d'interpellanza.

Votazione a squittinio segreto di tre disegni di legge per approvazione di eccedenze di impegni sulle spese facoltative autorizzate per l'esercizio 1889-90.

La seduta comincia alle 2,15 pomeridiane.

Di San Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

## Petizioni.

4781. Il cav. Alessandro Frugoni ed altri 71 ricevitori del lotto in Roma domandano che nella discussione del disegno di legge: " Modificazioni alle disposizioni vigenti sul lotto pubblico „ sia migliorata, con aggio più equo, la loro condizione.

4782. Antonio Vigo di Venezia manda alcune proposte di provvedimenti legislativi che, a suo avviso, porterebbero rilevanti vantaggi alla morale ed alla economia pubblica e privata.

## Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Guglielmi, di giorni 15; Poggi, di 8. Per motivi di salute, l'onorevole Napodano, di giorni 15.

(Sono conceduti).

## Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

L'onorevole Bonghi è presente?

(Non è presente).

Non essendo presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere le due interrogazioni che aveva nell'ordine del giorno.

## Giuramento del deputato Rava.

Presidente. Essendo presente l'onorevole Rava, lo invito a giurare. (Legge la formula).

Rava. Giuro.

Votazione a scrutinio segreto di tre disegni di legge per approvazione di eccedenze di impegni.

Presidente. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto di tre disegni di legge per approvazione di eccedenze d'impegni sulle

spese facoltative autorizzate per l'esercizio 1889-1890.

Si faccia la chiama.

**Quartieri, segretario, fa la chiama.**

**Presidente.** Si lasceranno aperte le urne.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Adami — Adamoli — Afan de Rivera — Alli-Maccarani — Amadei — Ambrosoli — Antonelli — Arbib — Arcoleo — Armirotti — Artom di Sant'Agnesa.

Badini — Barazzuoli — Baroni — Barzilai — Bastogi — Berti Domenico — Bertollo — Bettolo — Bonasi — Borromeo — Borsarelli — Bovio — Branca — Brunicardi — Bufardeci — Buttini.

Cadolini — Caldesi — Calvi — Canzio — Capo — Cappelli — Carmine — Cavalletto — Cerruti — Chiala — Chiapusso — Chigi — Chimirri — Cocco-Ortu — Colombo — Colonna-Sciarra — Comin — Coppino — Corradini — Corsi — Corvetto — Crispi — Cucchi Francesco — Curcio.

Damiani — Daneo — Danieli — D'Ayala-Valva — De Bernardis — De Blasio Vincenzo — De Dominicis — De Balzo — De Lieto — Della Rocca — Delvecchio — Demaria — De Murtas — De Puppi — De Riseis Giuseppe — De Zerbi — Diligenti — Di Rudini — Di San Donato — Di San Giuseppe — Di Sant'Onofrio.

Elia — Ellena — Engel.

Fagioli — Falsone — Farina Luigi — Ferracciù — Ferrari Ettore — Ferraris Maggioreino — Ferri — Flaùti — Franceschini — Franzi — Frascara — Frola.

Galli Roberto — Gamba — Garelli — Garibaldi — Gasco — Giampietro — Gianolio — Giolitti — Giordano Apostoli — Giorgi — Giovagnoli — Giovanelli — Grassi-Pasini — Grimaldi — Grippo — Guelpa.

Imbriani-Poerio.

Jannuzzi.

Lacava — Lazzaro — Levi — Lorenzini — Lucca — Luchini — Lucifero.

Maffi — Marazio Annibale — Marazzi Fortunato — Marinuzzi — Mariotti Filippo — Mariotti Ruggero — Mazza — Mel — Menotti — Merzario — Mestica — Miceli — Minelli — Miniscalchi — Mocenni — Monticelli — Mordini — Muratori.

Narducci — Nicotera.

Pandolfi — Panizza Mario — Parpaglia — Pascolato — Passerini — Patrizi — Payoncelli

— Pelloux — Perrone di San Martino — Piccardi — Pignatelli Alfonso — Pinchia — Plebano — Pompilj — Prinetti — Pugliese — Pullè.

Quartieri.

Raffaele — Randaccio — Rava — Ridolfi — Rizzo — Rocco — Rolandi — Romanin-Jacur — Roncalli — Roux — Rubini — Ruspoli.

Salandra — Sani Giacomo — Santini — Sella — Serra — Simonelli — Simonetti — Sineo — Sonnino — Squitti — Stelluti-Scala.

Tajani — Tassi — Tiepolo — Tomassi — Tommasi-Crudeli — Torrigiani — Treves — Tripepi Trompeo — Turbiglio Giorgio — Turbiglio Sebastiano.

Valle Angelo — Vischi — Vollaro Saverio — Vollaro-De Lieto Roberto.

Zainy — Zanolini — Zeppa — Zucconi.

*Sono in congedo:*

Alario — Arnaboldi — Arrivabene — Auriti. Balenzano — Bastogi — Beltrami — Boneventani — Berio — Berti Ludovico — Bertolotti — Bocchialini — Borgatta — Boselli.

Calpini — Campi — Canevaro — Capoduro — Carcano — Casati — Cavalieri — Chiaradia — Chiesa — Conti — Costa Alessandro — Curioni.

D'Adda — De Blasio Luigi — Della Valle — De Pazzi — De Riseis Luigi — Di Balme — Di Breganze — Di Camporeale — Di Collobiano — Dini.

Episcopo — Ercole.

Fabrizi — Faina — Falconi — Fani — Farina Nicola — Favale — Fortunato.

Gabelli — Gallavresi — Gallotti — Gentili — Gianturco — Ginori — Giusso — Grossi — Guglielmi — Guglielmini.

La Porta — Luciani.

Marchiori — Martini G. Batt. — Marzin — Maurogordato — Molmenti — Murri.

Napodano — Nasi Carlo.

Papadopoli — Pierotti — Poggi.

Quattrocchi.

Ricci — Riola Errico — Rospigliosi — Rossi Gerolamo.

Sacconi — Sanguinetti Adolfo — Sanvitale — Silvestri — Simeoni — Speroni — Spirito — Suardi Gianforte — Suardo Alessio.

Toaldi.

Ungaro.

Vaccaj — Villa — Visocchi.

*Sono ammalati:*

Bonghi.

Fill-Astolfone.  
Genala.  
Lugli.  
Maluta.  
Puccini.  
Tasca Vittore — Tenani.

*Sono in missione:*

Bianchi.  
Cambray-Digny.  
Di San Giuliano.  
Ferrari Luigi — Finocchiaro-Aprile — Franchetti.  
Lanzara.  
Martini Ferdinando — Massabò.  
Nocito.  
Penserini.  
Rosano.  
Tittoni.  
Tondi.

### Prima lettura del disegno di legge per concessione dell'esercizio del Credito fondiario.

**Presidente.** Procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca la prima lettura del disegno di legge: Concessione dell'esercizio del Credito fondiario alla Società anonima sotto il titolo: *Istituto italiano di Credito fondiario*.

Si dia lettura dell'articolo unico di legge:

**Zucconi, segretario, legge:**

“ *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a concedere l'esercizio del Credito fondiario in tutto il Regno, con le facoltà consentite dalla legge 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3<sup>a</sup>) all'Istituto italiano di Credito fondiario, Società anonima col capitale di 100 milioni, di cui 40 versati, costituita in Roma il 7 febbraio 1891, a rogito del notaio Umberto Serafini. ”

**Presidente.** La discussione generale è aperta.

Spetta di parlare all'onorevole Diligenti, iscritto a parlar contro.

**Diligenti.** A me pare che la proposta, che oggi il Governo presenta alla Camera, dimostri ancora una volta come nel regno d'Italia vi sia un potere dinanzi al quale conviene che ogni altro si eclissi. E questo potere è quello dell'alta banca: alta, così per modo di dire, perchè oggi i suoi fondi sono molto in ribasso; e certo fra il credito di alcuni istituti, che ancora si pretende sostengano il credito dello Stato, ed il credito dello Stato, corre fortunatamente una sempre più grande differenza a favore di quest'ultimo.

Infatti il risultato delle ultime interpellanze

relative alla concessione del credito fondiario fu che si rese manifesta la violazione assoluta della legge del 17 luglio 1890.

Quella legge, come egregiamente dimostrò in particolar modo l'onorevole Fagioli, fu violata agli articoli 3, 20 e 21, e lo stesso onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio oggi lo riconosce nella sua breve relazione alla Camera. Imperocchè l'articolo 3 diceva che, costituendosi la società con l'intervento di uno qualunque dei vecchi istituti, dovesse formarsi col capitale di 50 milioni; ed oggi invece, sebbene uno di codesti vecchi istituti entri effettivamente a far parte del nuovo stabilimento, il capitale si forma in soli 40 milioni di cui 10 in mutui già contratti, e 5 si staccano dalla riserva della banca, per cui ambedue questi capitali, come dimostrò appunto l'onorevole Fagioli, fanno più parti in commedia: sono, secondochè egli argutamente disse, i veri tramagnini delle rappresentazioni teatrali. E gli altri due articoli stabilivano che, se la Banca Nazionale od altro vecchio istituto entrasse nella nuova Banca di credito fondiario, dovesse cedere tutte le sue operazioni, dovesse essere interamente assorbito dal nuovo Istituto. Invece oggi abbiamo la partecipazione della Banca Nazionale al nuovo Credito fondiario; ed abbiamo nel tempo stesso il vecchio istituto della Banca Nazionale che resta in piedi.

Le conseguenze di un tale abuso, di una tale violazione di legge, furono esposte assai bene (poichè lo scopo della mia interpellanza fu altro) tanto dall'onorevole Fagioli che dall'onorevole Maggiorino Ferraris, quindi è inutile che io ripeta alla Camera cose che ebbe già ad intendere, e che furono svolte assai più felicemente, che a me non sia possibile di fare. Però io non posso fare a meno di chiedere al Governo, e mi dispiace che non sia presente il ministro del tesoro, per domandare a lui in particolar modo come le disposizioni che si contengono nel contratto stabilito per il nuovo istituto di credito fondiario, che oggi deve diventar legge, si concilino con la dichiarazione da lui ultimamente emessa, riguardo al miglior assetto che egli avrebbe voluto dare alla circolazione, riguardo all'osservanza di quelle leggi, che ricobbe che da troppo tempo erano state, col più grave danno del paese, violate.

È una questione di suprema importanza questa, perchè, non c'illudiamo, le operazioni di credito fondiario non rientrano nell'ufficio degli istituti d'emissione, e perchè gli impegni che la Banca Nazionale assume con queste operazioni, eserci-

tano pure un'influenza diretta sulla sua situazione. Invero con una circolazione di 600 milioni, con una riserva così relativamente scarsa come quella di cui dispone, io non credo che sia di troppo una massa di rispetto di 30 o 40 milioni che pure si fece male, secondo me, a destinare fin dalla prima concessione del credito fondiario alla Banca Nazionale ad una tale garanzia. Ed oggi questa massa di rispetto si assottiglia ancora di 5 milioni; ed oggi quelle operazioni di credito fondiario già eseguite dalla Banca Nazionale in base a codesta garanzia si può dire che ne sono in buona parte private.

Questa è la verità delle cose; ed io ripeto, vorrei che fosse qui il ministro del tesoro, perchè ci dicesse chiaro se egli approva o no questo disegno di legge che viene portato alla Camera.

Ma ci dice il ministro di agricoltura nella sua relazione che gli interessi della proprietà fondiaria e dell'agricoltura soffrono ed hanno perciò bisogno di questo ristoro del credito!

Io per verità credo che qui all'agricoltura si potrebbe fare quell'invocazione che fece madama Rolland alla libertà quando era presso a salire il patibolo: "O agricoltura (non dirò delitti) ma quanti abusi, quanti errori sono commessi in tuo nome!"

Ma crede veramente il Governo che questo credito fondiario sia per riuscire benefico alla agricoltura?

Ebbene, o signori, basta esaminare le origini sue, basta esaminare gl'istituti e gl'individui, con cui si crea questo istituto di credito fondiario, per formarsi un giudizio esatto nell'argomento. Io, per sciogliermi dalla mia cinquecentottesima parte di responsabilità, credo di dover dire ancora una volta, prima che si voti la legge, le cose come stanno.

Non m'importa che, o qui nella Camera, o fuori si snaturi anche quello che dico; a me basta di sapere che parlo per amore della verità e per amore del paese.

Sono dunque convinto, come l'ho già dichiarato altra volta, che questo istituto è sorto e funzionerà soprattutto per il salvataggio di alcune speculazioni sbagliate, le quali espongono a gravi ma forse non immeritati imbarazzi e pericoli coloro, che le hanno intraprese.

Mi fu risposto che la Società si è costituita in modo, che spariscono i suoi autori, che la società è stata fatta per sottoscrizione e che non si può per conseguenza giudicare dell'esito di questo istituto dagli uomini e dalle Banche, che

hanno firmato l'atto di costituzione della società.

Ed io rispondo che questo non è esatto, perchè si è trattato non di sottoscrizione, ma di assunzione. Sono Banche di speculazione le quali garantiscono la costituzione ed il funzionamento di questa società. Sono i direttori di queste Banche di speculazione, (e quasi tutte sono state molto e severamente discusse in questi ultimi tempi) che formeranno l'anima di questo Stabilimento e per due anni, poichè il Consiglio di amministrazione è costituito, e per due anni ha diritto di funzionare.

Dunque si può conoscere all'incirca anticipatamente quel che farà questo nuovo Istituto. Esso non penserà all'agricoltura ma penserà a mettere in salvo e far tornare a nuova vita gli ultimi tristi avanzi della speculazione edilizia e bancaria. Abbiamo (mi si dirà) la legge che impedisce questi abusi: abbiamo la legge che vieta ogni aggio a questi Istituti. Ma permettetemi che io vi diriga una franca parola. Possiamo noi essere sicuri dopo certi fatti che le leggi del regno d'Italia saranno eseguite dinnanzi a certi personaggi? Ne possiamo essere sicuri dinnanzi al fatto presente sopra tutto? Vi sono altri precedenti, o signori! ed io vi dirò, bruciando oggi per così dire l'ultima cartuccia o credendo sempre che la Camera abbia il diritto ed il dovere di controllare coloro a cui si concede un privilegio così importante, vi dirò, per esempio, che il primo di codesti stabilimenti, quello a cui si attribuisce la parte principale (benchè non figuri per la somma maggiore di sottoscrizione) codesto Istituto è il primo che, secondo le affermazioni di valentissimi giuriconsulti, che non furono certo efficacemente contraddetti, e che trovarono pure l'assenso del Governo, si è messo già da gran tempo in un'assoluta e funesta violazione della legge. Imperocchè la Società di credito immobiliare, la quale figura per 4 milioni e mezzo di sottoscrizione, ed ha comprato molti anni sono una concessione da un altro Istituto di credito, per mezzo della quale pensò di avere ottenuto dal Governo, prima che venisse fuori il Codice civile del regno d'Italia, delle condizioni che sarebbero assolutamente inammissibili, che sarebbero enormi secondo il Codice stesso, però con certi obblighi che non si potevano trascurare, si è valsa di questa concessione nel più largo modo, dimenticando e trascurando affatto cotesti obblighi che, in corresponsività d'una tale concessione, le erano stati imposti.

La Società di Credito immobiliare (ed io mi permetto di parlarne in quest'occasione con più

opportunità che non facendo una interrogazione o un'interpellanza) poteva, in forza della concessione ottenuta, emettere obbligazioni senza limiti; mentre oggi, come tutti sanno, secondo il Codice civile e commerciale, non si possono emettere obbligazioni che in proporzione pari al capitale incassato.

Ebbene, questa Società ha emesso cento e più milioni di obbligazioni, ma li ha emessi contravvenendo appunto, come io diceva, agli obblighi che risultavano dalla concessione stessa, perchè essa non poteva emettere obbligazioni che a patto di servirsene unicamente per operazioni di prestiti allo Stato, ai dipartimenti, ai Comuni, a Sindacati regolarmente costituiti o a Compagnie. Invece essa ha fatta questa emissione immensa di obbligazioni soltanto per effettuare dei mutui ipotecari e delle sovvenzioni a costruttori.

Io credo dunque che qui la violazione della legge sia manifesta.

Ma non basta; emettendo le obbligazioni, questa Società aveva il dovere di procurarsi l'incasso di tutto il capitale sociale, che era di 50 milioni. Invece, del capitale sociale non è stata versata che la metà; ed è quindi enorme, manifesta la violazione assoluta degli obblighi che incombevano alla Società Immobiliare pur come erede della vecchia concessione del 1862.

E questo istituto, come io diceva, è l'anima della istituzione presente!

Con qual fede dunque volete voi che accogliamo la dichiarazione che la legge sarà rispettata, che gli istituti non devieranno punto dalla missione che verrebbe loro affidata?

Eppoi abbiamo un fatto molto più grave e molto più doloroso negli abusi enormi e fatali al credito e alla circolazione delle Banche di emissione.

Voi sapete che la legge del 1874 stabiliva che gli utili della circolazione abusiva andassero tutti quanti a beneficio della finanza dello Stato, ed era questo un freno che il legislatore stabiliva appunto contro gli abusi a cui potessero indursi le Banche di emissione.

Ebbene, salvo adesso una frazione, quegli utili vanno a beneficio tuttora delle Banche di emissione.

Alle Banche d'emissione sono rigorosamente proibiti gli impieghi diretti, e voi sapete le colossali immobilizzazioni che funestano le loro situazioni, che hanno una ripercussione così dolorosa su tutta la economia nazionale.

Dunque io credo sommamente pericoloso il concedere monopoli e privilegi, che sono per troppe altre ragioni un'indecente anacronismo, o di dar

vita ad altre società di questo genere nello Stato italiano.

E mi si permetta infine un'osservazione. Almeno, essendosi violata così manifestamente, o così gravemente la legge dai concessionarii, io avrei voluto che il Governo, pur se credeva di mantenere la concessione, di ostinarsi in questa creazione d'un così detto Istituto nazionale, portasse per compenso un'altra modificazione utilissima, indispensabile per me nella legge, ed era quella di togliere lo sfregio e il danno che si è arrecato agli altri vecchi e benemeriti Istituti di credito fondiario. Ed a questo proposito io noto che, se veramente premessero gl'interessi dell'agricoltura, codesta disposizione avrebbe dovuto appunto essere l'oggetto particolare delle cure del Governo. Perchè se l'agricoltura in Italia ha ricevuto qualche sollievo finora col mezzo del credito fondiario, è stato appunto per opera di questi antichi Istituti, enti morali, che hanno disimpegnato codesto ufficio come un vero servizio pubblico, e non con l'unico scopo di un'avidità speculazione. E le cifre lo provano luminosamente. Il Governo dice che era impossibile costituire, senza danno dell'agricoltura, il credito fondiario, astenendosi la Banca Nazionale. Ora invece sta il fatto che la Banca Nazionale è il solo degli Istituti che ottennero la concessione con la legge del 1835, in cui i mutui sui fondi urbani superino leggermente quelli fatti sui fondi rurali. Per tutti gli altri Istituti, a cui si fanno dei rimproveri, e invece si dovrebbe dar lodo di essere stati sagaci e prudenti, la proporzione è immensamente maggiore a favore dei mutui sui beni rustici.

Così la Cassa di risparmio di Milano ci presenta 130 milioni di mutui su beni rustici di fronte a 69 sugli urbani. Quella di risparmio di Bologna 37 sui rustici di fronte a 1,700,000 sugli urbani. Il Banco di Sicilia 26 sui rustici di fronte a 4 sugli urbani. E finalmente il Monte dei Paschi 18 sui beni rustici ed 1,400,000 soltanto sugli urbani.

Dunque, se una perturbazione verrà all'agricoltura, questa risulterà dall'indebolimento inevitabile di questi antichi e benemeriti Istituti, i quali oggi sono ricacciati nella loro zona e a cui si preclude ogni ulteriore espansione. E poi si ha il coraggio di rimproverare che in questi ultimi mesi, dopo che era già fuori la legge che faceva loro questo bel trattamento, essi abbiano ristretto le operazioni, mentre il nuovo regolamento avrebbe punito assolutamente ogni zelo in questo ultimo periodo di tempo, perchè li costringe a riman-

darò tutti gli affari in trattative, li costringe ad abbandonare tutte le operazioni in corso, non curando i sacrifici e le spese cui fossero andati incontro!

Ed a questo proposito io mi permetto di citare un egregio scrittore, forse il più competente che sia in Italia in materia di credito fondiario, il quale ha stampato recentemente un libro, in cui giudica non troppo severamente il nuovo Istituto di credito fondiario, ma, arrivato a questo punto, dice che qui si tratta di un *vero arbitrio legislativo*.

“ Non con altre parole infatti, egli dice, può essere giudicata questa coazione che si vuole esercitare verso i vecchi Istituti, senza che una ragione plausibile vi sia, mentre quelle addotte non hanno valore nemmeno in apparenza e per di più si contraddicono. ”

E chiarisce luminosamente cotesta contraddizione, perchè, “ mentre da un lato si dimostra la inerzia e la pochezza delle operazioni, il che non è, dall'altro si adduce per ragione di tal procedimento il ribasso dei titoli pel difficile collocamento delle cartelle, i danni della concorrenza e l'insufficienza del fondo di garanzia. Ragioni queste che fanno a pugno con l'asserita impotenza ed inerzia degli antichi Istituti; per sostenere il quale asserto, si fecero tanto sciupio di tabelle statistiche. ”

E poi viene a dimostrare una cosa che io già accennai alla Camera, cioè la grave sperequazione che si verrà a verificare in Italia tra varie delle sue regioni, perchè in alcune vi saranno due o più Istituti di credito fondiario molto importanti; invece in altre non vi sarà che la concorrenza d'un credito fondiario molto modesto il quale in qualche provincia, non ha neppure cominciato le sue operazioni.

Ma poi il fatto che dimostra che non si è pensato che al credito edilizio; che il nuovo Istituto non sarà mai un Istituto di credito fondiario per l'agricoltura, è, come pure avverte egregiamente il dottor Allocchio, che si è concesso per grazia agli antichi Istituti di mantenere le loro sedi soltanto nella città di Roma, e per attendere soltanto fuori della vecchia zona, d'ora innanzi, a prestiti su fabbricati e su annessi di fabbricati. Eppure voi sapete che, ormai, di prestiti edilizii, qui, se ne son fatti anche troppi, e che molti di quelli che furono contratti sono purtroppo gravemente compromessi e formano il punto nero della situazione di parecchi Istituti.

Dunque, io avrei sperato che, almeno, il Ministero avesse contrapposto alla violazione della legge per parte degli Istituti questa modificazione

così giusta, così utile per il paese e per la sua più importante ricchezza; ma, invece, a noi si propone puramente e semplicemente di convertire, come dicevo, in legge il contratto di alcuni banchieri.

Il ministro dice: noi l'abbiamo trovata questa legge, e dobbiamo eseguirla.

Io mi permisi già di osservare nella mia interpellanza, che, secondo me, la Camera, in cui pure si manifestò una convinta e tenace opposizione fino all'ultimo, fu tratta in errore da alcune dichiarazioni che non corrispondevano alla verità delle cose.

E queste dichiarazioni furono principalmente due.

In primo luogo si parlò dell'esistenza di un grande o almeno di un rispettabile capitale straniero, il quale avrebbe dato affidamento al paese che potesse scaricarsi sopra di esso una benefica pioggia di capitali effettivi, non di capitali creati coll'artificio. Orbene, questa illusione è sparita completamente, come già osservai, col fatto; perchè sono cinque soli miseri milioni di capitale straniero, i quali rappresentano i carati microscopici di moltissime Banche straniere anch'esse di pura speculazione, sebbene per la maggior parte potenti. Il che dimostra luminosamente come non si potrà far calcolo in appresso su ciò che più sembrava dovesse premere al Governo, e cioè sulla emissione delle obbligazioni all'estero.

La seconda dichiarazione l'ho testè ricordata, e riguarda la qualità dei contraenti. Imperocchè fu detto che non sarebbero mai stati ammessi quegli Istituti, che avessero preso parte alla speculazione edilizia ed oggi sono proprio costoro quelli che condurranno la barca.

Infine con questa legge il Governo vuole bensì l'approvazione del contratto, ma intende scaricarne ogni responsabilità sul Parlamento.

Ora questa responsabilità io ritengo che debba restare principalmente al Governo. In materia di credito nel nostro paese, del resto, fu sempre così, sebbene, purtroppo gli effetti non siano stati molto favorevoli.

Ma voi oggi vi siete dati per riformatori, per emendatori almeno in questa materia: è questa la vostra precipua, direi quasi la vostra unica ragione di essere.

L'onorevole ministro del tesoro, ripeto, ci promise di riparare, con insolita energia, agli abusi degli Istituti di credito, ai disordini della circolazione; ed è in questo modo e presentando questo disegno che voi credete veramente di poter conciliare i fatti colle dichiarazioni vostre? A me pare

invece che con questa legge si debba ripetere il vecchio adagio che *plus ça change, plus c'est la même chose*. Voi dite che il fatto è del caduto Ministero; ma siccome l'atto costitutivo del 7 febbraio, che viola la legge 17 luglio 1890, è posteriore alla crisi ministeriale avvenuta il 31 gennaio, così io non so se pure possa ritenersi in modo assoluto che il Ministero precedente avrebbe definitivamente sanzionata questa anomalia. È vero che voi citate un brano di una autorizzazione in cotesto senso che il Ministero stesso nel 9 novembre avrebbe rilasciata alla Banca Nazionale; ma, comunque sia, non si tratta di un fatto compiuto, ed i fatti compiuti soltanto implicano una vera e propria responsabilità.

Epperò io ritengo che questa responsabilità vi rimarrà intera, tanto più se si considera che alcuni degli attuali componenti il Gabinetto, e quelli che si danno, e con ragione, per competentissimi in fatto di credito e di Banche, furono fino all'ultimo istante i più decisi e convinti avversari di questo disegno di legge; pur quando non era reso ancora così grave, e secondo me tanto più funesto, che nella sua forma primaria.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Maggiorino Ferraris.

**Ferraris Maggiorino.** Nel prendere ad esame codesto disegno di legge è mio dovere di rivolgere al Governo una parola di sincero encomio per aver riconosciuto quanto io ed altri colleghi avevamo affermato nello svolgimento delle interpellanze relative alla costituzione del nuovo Istituto di credito fondiario; che cioè, il Ministero non poteva accordare la concessione all'Istituto medesimo con decreto reale, senza recare offesa alla autorità del Parlamento.

Codeste buone disposizioni del Governo, mi inducono ad esaminare con una maggior benevolenza il disegno di legge, per quanto di fronte ad esso la mia attitudine non possa esser dubbia in modo alcuno. Ho combattuto la legge del 17 luglio 1890, con la quale si mirava a creare un grande Istituto di credito fondiario; non ho partecipato ad alcuna delle illusioni che quella legge suscitò, e con me non vi parteciparono un gran numero di deputati che votarono contro. Sono trascorsi pochi mesi, ed i fatti che ci si presentano sono tali che il pessimismo più oscuro di quei giorni, è superato dalla realtà; è quindi evidente che, se non m'inspirava fiducia quel grande Istituto che si voleva allora creare, la mia fiducia debba esser minore in un'Istituto assai più piccolo, assai più modesto, che si pre-

senta, a confessione di tutti, come un insuccesso bancario ed economico.

Ciò nondimeno, desiderando di non intralciare le responsabilità del Governo, mi accingerò ad indicare solamente alcuni miglioramenti che, a mio avviso, giova introdurre in questo disegno di legge a fine di scemare i pericoli che la sua esecuzione può presentare. Perchè lo scopo della prima lettura, è quello appunto di indicare i concetti generali che possano servire di guida alla Commissione che dovrà sovr'esso riferire. E non dubito che la nomina di questa Commissione sarà, secondo il metodo consueto indicato dal regolamento, deferita agli Uffici, così richiedendo la buona e corretta applicazione del sistema delle tre letture, ed essendo utile che noi costituimo una buona e sana tradizione nell'applicazione di questo metodo di procedura ancora nuovo.

Infatti all'articolo 56 il regolamento stabilisce che la Commissione è nominata di solito dagli Uffici; che quindi solo in casi eccezionali se ne possa deferire la nomina alla Camera intera ed in casi più eccezionali ancora al presidente della Camera stessa, la cui autorità ed imparzialità da nessuno possono essere poste in dubbio, e che se è la più bella e la più alta espressione della Camera, allorquando nella nomina di una Commissione si tratta di interpretare il sentimento patriottico del paese, non può certo essere chiamato a nominare Commissioni allorchè sono in contrasto gravi interessi materiali, e di fronte ai quali è necessario che il procedimento regolare abbia il sopravvento anche nei casi di urgenza. (*Bene!*)

Entrando ora nella materia che ci sta dinanzi, amerei in primo luogo che Governo e Commissione d'accordo volessero meglio definire lo stato giuridico nel quale si trova il nuovo Istituto; perchè qui noi siamo in presenza di tre leggi distinte: la legge sul credito fondiario del 1885, la legge sul credito fondiario del 1890, la nuova legge che oggi esaminiamo; perchè questo articolo di legge, in quanto approva uno statuto di un numero notevole di articoli, costituisce una legge nuova.

Ora questa legge nuova in parte si ispira alla legge del 1885, in parte a quella del 1890, in parte forse a convenienze economiche del momento. Ed è necessario, sia per il diritto di sorveglianza che spetta al Ministero di agricoltura in questo Istituto, sia per le controversie che inevitabilmente si presenterebbero davanti al Consiglio di Stato, che sia chiaramente definito quali siano le parti della legge del 1885 e del 1890 che continuano a restare in vigore; perchè, non

solo la mia modestissima competenza ma lo stesso acume giuridico dell'onorevole Fagioli, ha trovato non pochi dubbi nell'esame amichevole che abbiamo fatto insieme sull'applicabilità delle disposizioni delle leggi del 1885 e del 1890 in confronto allo statuto che ci viene presentato. Ne indico uno: il metodo delle operazioni.

La legge del 1885 consente l'emissione di cartelle appena l'Istituto abbia impiegato in mutui la metà del suo capitale. La legge del 1890 vuole che il nuovo istituto impieghi prima in mutui l'intero suo capitale.

Senonchè l'articolo costitutivo della Società ci richiama alla legge del credito fondiario, testo unico, del 1885; con dizione, per vero dire analoga a quella adoperata nell'articolo della legge del 1890. Per me non c'è dubbio che il nuovo Istituto non può emettere una cartella prima che i suoi 40 milioni siano interamente impiegati in mutui. Questo era pure il concetto del relatore. Leggasi infatti la relazione, a pagina 22, e si vedrà che ivi è detto che per il nuovo Istituto tutto il capitale versato e non solo una metà deve essere impiegato in mutui fondiari prima della emissione delle cartelle.

Ora siccome si tratta di regolare i rapporti giuridici di un possibile miliardo di cartelle sarà poco male che una dichiarazione del Governo od un articolo aggiuntivo chiarisca codesti dubbi.

In secondo luogo, pregherei il Governo e la Commissione, che sarà nominata, di voler bene esaminare le garanzie di ordine pubblico che offre il nuovo Istituto.

Che cosa è, in brevi parole, il nuovo Istituto? È la concessione con monopolio per anni 15 di una data forma di credito fondiario.

Ora può non attraversare la mente del Governo e quella della Camera il dubbio, che dopo un certo numero di anni l'Istituto per condizioni intrinseche, o per condizioni estrinseche dell'economia nazionale e del mercato monetario interno ed estero non sia più in grado di funzionare?

Ebbene, badi bene l'onorevole ministro di agricoltura che quando l'Istituto, a' termini dell'articolo 3 della legge del 1890, ha versato 50 milioni di capitale ed ha emesso le obbligazioni corrispondenti al primo capitale iniziale, resta nel pieno esercizio della sua concessione di monopolio, anche se non è poi in grado di funzionare attivamente. Ne cesserebbe soltanto il giorno in cui il Governo potesse far dichiarare il fallimento dell'Istituto, misura molto grave e molto difficile.

Ora, essendo tanto diminuite le speranze che il grande Istituto poteva far concepire, essendo in certo modo scomparsa la ragione della concessione, del *do ut des* (perchè l'Istituto ha dichiarato di non essere in grado di adempiere alle condizioni prescritte dalla legge del 1890) io pregherei Governo e Camera di vedere se con qualche altra piccola disposizione che non intralei l'andamento regolare del nuovo Istituto, non si possa garantire che esso non sospenderà le sue operazioni; che cioè non ci troveremo di fronte ad un Istituto che non potrà funzionare, e nell'impossibilità da parte nostra di crearne dei nuovi.

Per esempio a me basterebbe che la concessione fosse divisa in tre periodi quinquennali e che proseguisse di pieno diritto la concessione di quinquennio in quinquennio, semprechè in ciascuno dei quinquenni l'istituto avesse adempiuto ad alcune condizioni, avesse per esempio potuto compiere una certa somma di mutui emettendo le proprie cartelle: poichè la storia degli istituti che esercitavano il credito fondiario e che non hanno potuto continuare nella emissione delle obbligazioni se non è del tutto nuova in Italia non lo è certamente all'estero dove abbiamo visto istituti di credito fondiario dopo pochi anni sospendere le proprie operazioni pur intraprese sotto buoni auspici.

Ora, anche sull'indole della concessione mi permetto di chiedere una spiegazione al Governo. È voce che una parte del capitale versato da questo istituto sia stato dopo la costituzione impiegato in riporti di borsa sopra titoli del debito pubblico italiano. Io ho cercato di chiarire la verità, e posso essere stato tratto in inganno ma dichiaro che da fonti diverse ne ho avuto assicurazione.

Ciò non ostante mi permetterò di porre semplicemente la cosa in dubbio e di non farne una grande questione. Però domanderò all'onorevole ministro di agricoltura. Crede egli che l'articolo 8, che dà facoltà al nuovo istituto d'investire i propri capitali in titoli del debito pubblico italiano o in titoli garantiti dallo Stato, dia allo stesso istituto la facoltà di operare in riporti di borsa? Mi si dirà che fino ad ora l'istituto non aveva avuto la concessione del credito fondiario e che quindi era libero d'impiegare i propri fondi come meglio credeva. No; l'istituto si è costituito con un determinato statuto e non poteva impiegare i propri fondi in modo diverso da quello che lo statuto stabilisce; e lo statuto dava facoltà all'istituto di fare certe date operazioni conformi alla

legge del 1890, e non altre che in essa non sono contemplate. Ora su questo punto è necessario che per l'avvenire c'intendiamo chiaramente: perchè se noi sapessimo di trovarci in presenza di un istituto di credito fondiario che, a somiglianza del credito fondiario francese, è in parte un istituto di borsa, in allora è evidente che non solo l'attitudine mia, ma l'attitudine di una gran parte di questa Camera cambierebbe radicalmente di fronte al disegno di legge che ci sta davanti.

C'è per me un altro pericolo: ed è quello che venne additato dall'onorevole Diligenti e che concerne i rapporti presenti e futuri tra il nuovo Istituto di credito fondiario e alcune grandi Società economiche che funzionano nel nostro paese.

In una parola: è opinione dei circoli finanziari che il nuovo Istituto di credito fondiario debba principalmente venire in aiuto dell'opera di risanamento di Napoli...

**Imbriani.** Ecco, questo è il punto!

**Ferraris Maggiorino.** Io riferisco un'opinione. Io credo che nel Parlamento non ci possano essere uomini così ingenui da non saper rendersi ragione delle conseguenze di una legge, nè così deboli da non saper guardaro in faccia a tutte le difficoltà e discutere tutte le opinioni, accettandole se sono vere, respingendole se false. Noi siamo al disopra di esse tutte.

Or bene; che questa opinione possa avere un qualche fondamento lo dimostra la stessa relazione presentata poco tempo fa dal Consiglio di amministrazione all'assemblea generale degli azionisti della Società pel risanamento di Napoli. In questa relazione precisamente si dichiara che si attende la costituzione di un Istituto di credito fondiario per poter dare maggiore impulso alle operazioni. Che questa opinione possa anche avere un fondamento di altra specie lo si desume dal fatto che buona parte degli Istituti che concorrono a formare il nuovo Credito fondiario, sono o direttamente o indirettamente interessati o compartecipi della Società del risanamento di Napoli.

L'onorevole ministro di agricoltura se ne può accertare facilmente confrontando l'atto costitutivo della Società del risanamento, pubblicato nel Bollettino ufficiale del 1885, con l'atto costitutivo del nuovo Istituto di credito fondiario.

In questa correlazione vedo la possibilità di inconvenienti per l'economia nazionale. Il primo è che, mentre noi abbiamo limitata la zona degli altri Istituti per lasciare un campo libero al nuovo, se questo ha le proprie forze, per lungo tempo assorbite nel risanamento di Napoli od in altre imprese edilizie di tale specie, la proprietà

agraria, e specialmente quella delle provincie meridionali, rimarrà nella più dolorosa e più squalida assenza di qualsiasi Credito fondiario. Lo dimostrano le cifre stesse presentate dal Governo, le quali fanno vedere come non si siano potute, dai due Istituti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, concludere che poche operazioni di Credito fondiario nell'anno scorso; e come nello stesso Piemonte, l'operosità dell'antica Opera pia di San Paolo sia limitata.

Cosicchè noi avremmo questo: un grande Istituto unico nazionale (perchè il credito fondiario della Banca Nazionale va a cessare, o almeno ad essere molto ristretto) che può essere quasi tutto impegnato in grandi intraprese edilizie, mentre una buona parte d'Italia sarà priva del credito fondiario. È un pericolo cedesto che bisogna, in qualche modo, prevenire.

E, soprattutto per la solidità stessa del nuovo Istituto di credito, pare al Governo, pare alla Camera, che sia conveniente che coloro che si presenteranno come chiedenti aiuto, siano in buona parte coloro stessi che devono giudicare della convenienza di concedere gli aiuti stessi; che nell'esercizio di una funzione così delicata, qual'è quella del credito fondiario, siano giudici e parte le stesse persone?

È perciò che io trovavo altamente buona, altamente morale (se posso dirlo) la disposizione, di cui si ora fatto vagamente parola in passato, per la quale (con un articolo della legge per il nuovo Istituto di credito fondiario, o del decreto di concessione) si stabilisse che l'Istituto non potesse fare operazioni di credito fondiario con Società od Istituti che avessero con esso comuni gli amministratori, i sindaci ed i direttori.

In tal modo si stabilirebbe veramente quella distinzione fra le varie funzioni del credito, la cui mancanza è una delle piaghe maggiori della economia monetaria del nostro paese.

I pericoli della colleganza del nuovo istituto colle intraprese edilizie sono infatti resi maggiori dallo stato della nostra legislazione; perchè effettivamente noi abbiamo due sistemi di credito fondiario.

Un sistema di credito fondiario apparente, quello della legge del 1855 e della legge del 1890; ed un secondo sistema di credito fondiario pericolosissimo, quello della legge di risanamento di Napoli del 1885, prorogato, e, per me, peggiorato colla legge successiva del 1888.

Montre con le prime due leggi noi annettiamo al concetto di credito fondiario l'esercizio di imprestiti proporzionati alla metà del valore di beni

immobili, determinato in base al loro reddito certo, sicuro, costante; con le leggi del 1885 e del 1883, che resteranno in vigore sino al 31 gennaio 1895, abbiamo creata tutta una seconda forma assai più pericolosa di credito fondiario edilizio. Essa si applica non solo al risanamento di Napoli, ma anche alla zona compresa nel piano di ampliamento di quella città, nonché alle altre città del Regno che siansi poste nelle condizioni prescritte dalla legge sul risanamento del 1885. In tali casi il credito fondiario può fare mutui sino al valore di tre quinti del terreno e dei successivi lavori di costruzione, prima ancora che l'edificio sia completato. In una parola, il credito fondiario, a Napoli e nelle altre città poste in identiche condizioni può funzionare come vera e propria intrapresa di sovvenzioni edilizie.

Cosicchè, o signori, è necessario definire nettamente se questo credito fondiario possa o no seguire quella stessa via di operazioni disastrose e dolorose le quali hanno creato la rovina edilizia di Roma, e che hanno in buona parte prodotti i disastri bancarii a cui abbiamo assistito.

Perchè non si può scordare che l'abuso del credito fondiario è uno dei peggiori strumenti della decadenza economica di un paese.

L'esempio medesimo della Repubblica Argentina ci dimostra che gli abusi del credito fondiario furono altrettanto gravi che gli abusi delle emissioni cartacee.

Le *cedulas* americane deprezzate sui mercati europei hanno ridotto il credito di quella repubblica ad un livello più basso dei titoli delle banche nazionali che non trovarono collocamento in Europa. E la parte maggiore di questo disastro è dovuta ad opere di risanamento, e specialmente a quelle della società del risanamento di Buenos-Ayres!

Dopo aver noi già tanto abusato delle emissioni cartacee, e dopo d'aver assistito a quelle rovine del credito edilizio, che sono presenti alla memoria di tutti, non possiamo adunque porci con animo leggero a creare o a consentire, mediante il credito fondiario speculazioni edilizie e nuove rovine.

In tal caso io pregherei il Governo di seguire la via migliore: di avere il coraggio di affrontare tosto le minori responsabilità mediante disposizioni rigorose e severe, per non lasciare crescere i mali in misura tale, che più non si possano facilmente riparare.

E poichè ci troviamo in un ambiente calmo, o basta leggere l'ordine del giorno della Camera

per persuaderci che non abbiamo un grande lavoro che ci spinga, mi permettano il Ministero e la Camera poche considerazioni di ordine generale attinenti strettamente a codesta questione del credito fondiario.

Noi abbiamo attraversato una crisi molto grave: crisi finanziaria, monetaria ed economica, nelle varie manifestazioni dell'industria, dell'agricoltura e dell'edilizia.

Abbiamo udito in questa Camera, e venne pure ripetuto in Senato dall'onorevole ministro del tesoro, quali sieno le influenze deleterie di una cattiva finanza sull'economia nazionale.

Il nuovo Ministero si è proposto di rimediare alle condizioni della finanza, e già ci ha presentato in proposito opportuni provvedimenti. Qualche cosa di più — di più forte, e di più organico, se mi è lecito dirlo — ci ha ancora promesso, e noi attendiamo con fiducia le proposte che il Governo ci presenterà. Ma mi consentano i ministri presenti, (e vedo con piacere anche l'onorevole ministro delle finanze) di pregarli per ora di non fuorviare l'opinione pubblica, o per dir meglio, di non lasciarla fuorviare da notizie di studi, di progetti di diversa specie, che comunque fatti si risolvono poi in una sola cosa: in nuove imposte. Ministero e Camera sono sorti con un programma di economie atte a pareggiare il bilancio, e non con un programma d'imposte.

A questo programma noi abbiamo dato il nostro voto il 21 marzo ed io, almeno per parte mia, ritirerei immediatamente quel voto, il giorno in cui, tranne per piccole correzioni al nostro sistema tributario necessarie ad assicurare il gettito delle imposte, il Ministero abbandonasse la via delle economie, per entrare in qualsiasi modo in quella delle imposte.

Se essi non si sentono di adempiere al loro programma delle economie, preferiscano di lasciare quel banco illibati; perchè basta conoscere gli umori del paese, e per quanto a me pare anche della Camera, per essere persuasi che quel giorno, in cui il Ministero mutasse programma, gli uomini che lo compongono muterebbero essi stessi di posto (*Bene!*)

Ora quanto alle condizioni della crisi monetaria che affligge il paese, nessuno di noi può per un momento solo disconoscere che il nuovo istituto di credito fondiario, quale è progettato, per l'avvenire prossimo almeno, non potrà concorrere ad un sollievo efficace delle condizioni monetarie del paese. Ed è per questo che noi dobbiamo invocare dal Governo con sollecitudine il riordinamento degli Istituti d'emissione. E poichè è al mi-

nistro d'agricoltura e commercio che spetta l'alta direzione dell'andamento del credito del paese, lo pregherei di vedere se le condizioni, entro cui vivono e si svolgono i nostri istituti di credito, se le condizioni stesse, entro cui si andrà a svolgere il nuovo istituto di credito fondiario, siano tali da non esigere la più premurosa sollecitudine del Governo.

Quando Governi e Parlamenti esteri, in condizioni monetarie assai migliori delle nostre, sia con atti del potere esecutivo, sia con nuove proposte di legge, cercano di migliorare efficacemente le condizioni degli istituti che esercitano il credito, è necessario che noi pure, dopo tanta rovina di istituti di credito, dopo tanta degenerazione di tutti gl'istrumenti del credito del nostro paese, vediamo se non convenga con una legge dare a questa parte essenziale dell'economia monetaria un indirizzo migliore di quello che esso ha avuto per il passato.

In una parola, la maggior parte degli istituti di credito costituiti col nome di Banche, siano di emissione, siano di sconto o di deposito, essendo usciti completamente non solo dai principii generali che informano la materia, ma anche dalle disposizioni di legge positiva, noi ci troviamo ora in uno stato di completa anarchia bancaria.

E se il nuovo Ministero intende fare opera utile all'economia nazionale, non solo si adoperi per riuscire all'assetto della finanza, ma rivolga pure quanto più può l'opera sua all'assetto dell'economia monetaria del paese. In caso diverso vedrà che una parte del male non curato farà peggiorare l'intero corpo della nazione, e l'opera sua non darà i risultati che se ne attendono.

Ma per restringere l'argomento al credito fondiario in rapporto all'edilizia, il Governo veda bene se si può sentir sicuro circa l'avvenire di quest'Istituto, in quanto si può collegare col problema del risanamento di Napoli. Da una parte è un problema completamente economico, ma dall'altra parte è una delle più grandi questioni petitive e sociali che il nostro Parlamento dovrà esaminare. Voi avete visto i due aspetti della questione quasi contemporaneamente portati davanti al paese da due lati opposti. Da una parte la Società del risanamento di Napoli nella sua ultima relazione dice: ma forse che noi siamo chiamati a risolvere dei problemi sociali? Siamo noi chiamati forse a costruire le case per i poveri? Noi siamo una semplice Società edilizia; abbiamo un contratto, lo eseguiamo e non ci potete chiedere altro. Dall'altra parte un membro autorevole del presente Gabinetto ha de-

scritto in modo miserando le conseguenze del risanamento di Napoli. L'onorevole Villari, in una monografia pubblicata recentemente, il 16 dicembre 1890, ha dimostrato che la grand'opera del risanamento, alla quale lo Stato consacrò un centinaio di milioni, può essere una causa d'impoverimento, di demoralizzazione, di malessere per le classi popolari della città di Napoli.

Ora di fronte a questo problema così grave; di fronte alla situazione intera della città di Napoli, che a giorni si presenterà a voi, come municipio, come risanamento, e come problema igienico, morale e sociale, prego l'onorevole ministro di non esitare un momento ad andare a fondo dell'intero problema, perchè anche qui ci troviamo in uno di quei casi a cui, se si provvede a tempo, si può riparare anche colle forze assai attenuate di cui possiamo oggidì disporre nell'ordine economico; mentre, se si lascia che l'errore ingigantisca, allora non c'è più mezzo di provvedere. E quella specie di condiscendenza, oserei dire quella specie di debolezza, ispirata e dettata dai buoni motivi che potete avere avuto in principio, genera più tardi le più gravi conseguenze.

Questa è la storia economica di tutti i paesi; questa è la storia dell'Italia nostra, dal 1885 in poi.

Dal primo giorno in cui venni in questa Camera e parlai da questi banchi, ho sempre combattuto tutti gli sforzi che i ministri passati hanno, con lodevoli intenzioni, fatti, per sorreggere istituti cadenti o pericolanti. Li ho combattuti, a questo proposito, già sin dal 1887; li ho combattuti in una serie di discussioni successive. Allora, la mia era una nota solitaria: la nota del pessimismo; oggidì, la verità è molto più grave del pessimismo mio.

Se voi guardate alle vicende di tutti i paesi, trovate che la storia delle crisi economiche, come quella che stiamo attraversando e che pur troppo non è ancora terminata, si svolge in questi tre periodi di tempo. C'è un primo periodo in cui, per amore di una prosperità fittizia, si aiutano tutte quante le intraprese che danno un piccolo movimento di attività economica apparente; periodo di espansione della circolazione cartacea; periodo di allargamento del credito fondiario; periodo di denaturazione di tutti quanti gli istrumenti del credito tanto che abbiamo visto persino la cambiale trasformarsi in uno strumento di credito immobiliare ed edilizio!

In questo periodo c'è un rifiorire apparente della prosperità economica del paese; e difficilmente i popoli sono così savi da intervenire

prontamento ed efficacemente ad arrestarla. E poi segue una serie continua di rovine e di crisi, quale l'abbiamo avuta nel nostro paese. Questo periodo è cominciato in Italia, nell'aprile del 1885; è cominciato il giorno in cui abbiamo calpestato la nostra legge sulla circolazione; ed è continuato finchè i disastri di Torino, di Roma e di altre città non ci hanno avvertiti che eravamo sulla strada cattiva.

Oggidi, per opera, negli ultimi tempi, del Ministero passato, e per opera del Ministero nuovo (dalle dichiarazioni che furono fatte dai banchi dei ministri o specialmente dal ministro del tesoro), è cominciato un secondo periodo: il periodo in cui si tenta di conestarsi con le leggi i fatti compiuti. Le banche di emissione hanno esorbitato di troppo nella circolazione, hanno indebolito di troppo le loro riserve! Ebbene si cerca di temperare la severità della legge o di adattare la nuova legge agli abusi del passato.

L'Istituto di credito fondiario, che doveva compiere operazioni vere e forti di credito fondiario, che doveva determinare questa grande corrente monetaria dall'estero nei nostri paesi, non risponde ad alcuna di queste speranze?

Ebbene, si modifica la legge e si adatta la legge al fatto nuovo, procurando tutto al più di evitare gli abusi dell'avvenire.

Questo è il secondo periodo, ed in esso noi siamo ora entrati. Io lo guardo con minore sgomento, perchè esso segna già un principio di respicenza; ma non lo guardo con minore sfiducia. Non vorrei che anche questo secondo periodo finisse in una serie di delusioni. Ma ciò non ostante, siccome non voglio sempre, in questa Camera ed in queste materie, far la parte del pessimista, mi sono limitato a dare un semplice e benevolo avviso al Governo ed alla Commissione, che dovrà esaminare il disegno di legge.

Se poi continueranno le delusioni del passato, se troveremo che, anche dopo aver cercato di adattare le leggi ai fatti, i fatti volgeranno al peggio, allora non resterà che l'ultimo rimedio, il rimedio eroico ma il più efficace: spazzare via con mano ferma tutte le rovine, tutto il putridume economico, che un falso concetto della prosperità nazionale ha creato.

Bisogna sradicare queste male erbe, che intristiscono il suolo, e impediscono lo svolgimento di intraprese solide e buone. E questo è il terzo periodo, che vorrei sperare evitato al nostro paese.

Ma sarà evitato soltanto se il Governo, ispirandosi agli interessi veri della economia nazionale, guarderà tutte queste intraprese econo-

miche, così quelle che funzionano come quelle che stanno per sorgere, con occhio severo, non dipartendosi mai e poi mai nè dalla legge positiva (come fin qui abbiamo fatto) nè dai principii veri della economia nazionale. Perchè questo deve ritenersi: che le leggi economiche sono inviolabili al pari delle leggi morali. La sanzione della violazione delle leggi morali talvolta non appare subito, ma finisce per condurre più tardi al disordine morale. La sanzione della violazione delle leggi economiche appare sempre, e consiste nel cadere in un disordine economico. Ed il dissesto economico e finanziario produce per necessaria conseguenza il disordine morale e politico di un paese. (*Approvazioni e congratulazioni*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Roux.

**Roux.** Io farò due brevi osservazioni. Lascio agli amici politici ed intimi del presente Ministero di ricordargli con giusta severità il suo programma, di ricordare, cioè, che gli attuali ministri sono saliti al potere col programma delle economie e del riordinamento organico, e non col programma delle nuove imposte. Questo è il compito degli amici sinceri del Ministero, degli amici suoi politici, quali, ad esempio, l'onorevole Maggiorino Ferraris.

**Ferraris Maggiorino.** Ho fatto il mio dovere!

**Roux.** Io mi limiterò semplicemente a discorrere del breve articolo di legge che è sottoposto alla nostra approvazione.

A proposito di questo articolo l'onorevole Maggiorino Ferraris ha domandato all'onorevole ministro se il nuovo istituto di credito fondiario funzionerà secondo la legge del 1885 o secondo la legge del 1890.

Io non voglio prevenire la risposta del ministro. È certo però che, dalla dicitura precisa dell'articolo unico di questo disegno di legge, appare che il nuovo istituto deve sorgere in base alla legge 17 luglio 1890 e quindi non può funzionare se non secondo le disposizioni speciali che in quella legge appunto si trovano.

Vero è che la legge del 1890 lasciava, per alcune parti, esistere ancora la legge del 1885; ma in tutto quello che concerne l'esercizio del credito fondiario per parte del nuovo istituto, e precisamente per quanto ha tratto alla emissione delle cartelle fondiarie, abrogava la legge del 1885 e stabiliva norme e regole speciali che vedo con piacere approvate anche dall'onorevole Maggiorino Ferraris.

L'onorevole Ferraris ha pur chiesto al Governo di fare in modo che, secondo la legge del

1885, non si dovesse arrivare a questo punto: di avere un nuovo istituto di credito fondiario che non potesse continuare le sue operazioni e dovesse perciò inceppare talmente l'economia del credito fondiario in Italia, che il Governo stesso non potesse prendere i necessari provvedimenti, e il funzionamento del credito fondiario non potesse proseguire in quella misura che tutti ci aspettiamo.

L'onorevole Maggiorino Ferraris ha fatto anche qui una giusta osservazione, la quale però poteva avere la sua ragione d'essere soltanto prima della legge del 1890. Ora essa è già soddisfatta.

Poichè è certo che l'ultimo comma dell'articolo terzo della legge del 1890, dà al Governo autorità di concedere a qualunque altro istituto l'esercizio del credito fondiario, ove il nuovo istituto non lo eserciti regolarmente. Perciò in quanto a queste due obiezioni, senza precludere naturalmente la risposta molto più competente del ministro, mi pare che non si possa aver dubbio alcuno circa la risoluzione da prendere.

Tralascio ogni discussione intorno alla Società del risanamento di Napoli. Io non so quali operazioni voglia fare il nuovo istituto, ed approvo la misura, dirò così, di scrupolosa delicatezza, suggerita dall'onorevole Maggiorino Ferraris, in quanto desidera che gli amministratori del nuovo istituto non siano quegli stessi amministratori di altri istituti che sperino favori, o che sperino fare operazioni di credito fondiario coll'istituto che sta per sorgere. Quanto però alle funzioni del nuovo istituto, e al vedere se esse si rivolgano piuttosto al credito agrario che non al credito edilizio; se esse si rivolgano ad una parte d'Italia piuttosto che ad un'altra, io non posso darmene pensiero, perocchè è interesse dell'istituto di scegliere quelle zone di territorio e quelle operazioni di credito che gli diano maggior profitto, nè io credo opportuno, onorevole Maggiorino Ferraris, ad ogni istituto che sta per sorgere, additare, noi legislatori, quale sia il suo interesse. Lasciamo che l'istituto, sollecitato dai propri azionisti, rivolga la sua attività e la sua attenzione là dove crede che il suo interesse lo chiami e lo indirizzi.

E adesso vengo alle due osservazioni che mi permetto di fare intorno a questo disegno di legge. Nella relazione del Ministero è detto che si intende in certo modo abrogare la legge del 1890, per quel che concerne l'apporto che deve fare un istituto preesistente, nella costituzione del nuovo istituto.

Ora, se veramente l'articolo di legge suonasse

in questo senso, io francamente dovrei oppormi alla proposta del Ministero; perchè, nella Commissione che ha studiato l'istituzione del nuovo Istituto di credito fondiario, fu lungamente discusso della natura e dell'entità dell'apporto che ogni Istituto preesistente deve o può fare al nuovo. E per tutelare l'interesse degli azionisti e dei portatori di cartelle fu stabilito, che la massa tanto dei crediti fondiari quanto dei mutui di ciascun Istituto fondiario doveva essere una ed inscindibile, e che tutta questa massa doveva stare a tutela di tutte le cartelle emesse dagli Istituti preesistenti.

So invece, come apparirebbe dalla relazione del ministro, si intendesse di autorizzare la Banca Nazionale di partecipare al nuovo Istituto coll'apporto di una parte soltanto della sua sezione fondiaria, cioè con dieci milioni di mutui, tutto il piano dell'Istituto di credito fondiario creato colla legge del 1890 sarebbe compromesso. Questa parte di sezione fondiaria della Banca Nazionale portata nel nuovo Istituto verrebbe a scomparire le garanzie date ai portatori delle cartelle create in conseguenza della legge 1885; ciò che assolutamente la legge del 1890 non ha voluto consentire. Invece, come ho creduto di potere spiegare una volta, penso anche oggi che non una parte della sezione fondiaria la Banca Nazionale vuole e deve portare nella costituzione del nuovo Istituto, ma è precisamente quella parte di capitale libero che la legge del 1885 consente alla Banca Nazionale. Perchè la legge del 1885 all'articolo primo, ed il regolamento all'articolo 3 e 52, dicono chiaramente che la Banca Nazionale ha obbligo di impiegare il suo capitale solamente per metà nei crediti fondiari, e dell'altra metà può fare quello che vuole. Ed è appunto con quest'altra metà che si tratta di costituire l'apporto della Banca Nazionale nella nuova società.

Del resto è questa un'osservazione che concerne esclusivamente la relazione: perchè nella legge risulta che si tratta di dare la concessione secondo l'atto costitutivo sociale, il quale, al titolo secondo ed all'articolo cinque e seguenti, dice abbastanza chiaramente che la Banca nazionale apporta 5,000,000 in denaro contante e 10,000,000 di crediti ipotecari istituiti senza corrispondente emissione di cartelle, appunto come prescriveva la legge del 1885. Questo per maggiore spiegazione dell'articolo stesso, che sarebbe in contraddizione con la relazione del ministro.

Vi è poi un'altra parte della relazione presentata intorno a questo disegno di legge, che ha bisogno di qualche spiegazione e di qualche

aggiunta, e che io raccomando vivamente al ministro ed alla Commissione che dovrà esaminare le proposte in discussione.

Nella relazione ministeriale è detto che la concessione che si sta per fare con questo disegno, deve essere come arra e promessa di non lontana e completa fusione della Banca Nazionale, sezione fondiaria, col nuovo istituto che sta per sorgere. È poi detto dopo che questa concessione è un avviamento a quella forma di partecipazione più larga che è la sola preveduta dagli articoli 20 e 21 della legge del 1890.

Ora io richiamo vivamente l'attenzione dell'onorevole ministro e della Camera intorno ad un concetto speciale.

Negli articoli 20 e 21 della legge 1890 è detto più volte e replicatamente che la partecipazione degli istituti preesistenti è autorizzata solamente per la formazione del nuovo istituto; che l'istituto partecipante dovrà concorrere alla sottoscrizione del capitale; che l'istituto partecipante nella sua quota di concorso alla sottoscrizione del capitale sociale potrà comprendere la riserva ed il fondo di garanzia delle proprie operazioni di mutui fondiari.

Ora, avendo noi limitato la misura in cui gli istituti preesistenti debbono partecipare alla formazione di questo istituto, è necessario, fino da principio, conoscere se questi istituti adempiano o no le prescrizioni della legge.

Supponiamo che l'istituto possa raggiungere il capitale di cento milioni con la successiva fusione d'istituti di credito fondiario. Ne potrebbe avvenire che l'istituto cominciasse con trenta milioni di capitale contante, e tutto il resto potesse formarsi dalla fusione successiva di operazioni di credito fondiario. Dal che risulterebbe questo: che noi avremmo soltanto nominalmente un istituto di credito fondiario di cento milioni di capitale, mentre non sarebbe che l'istituto primitivo di trenta milioni a cui si sarebbero aggregati via via gli altri istituti con le loro operazioni.

Appunto per ovviare a questo pericolo la legge aveva detto che la fusione deve farsi alla sottoscrizione del capitale, e stabiliva in comma speciale che in ogni modo la partecipazione di un istituto preesistente coll'apporto del suo capitale di riserva e di garanzia, non deve oltrepassare la metà in valore del capitale di tutto l'istituto. Io faccio osservare all'onorevole ministro che se egli concede adesso, nei termini generici indicati nella sua relazione, un avviamento ad una futura fusione dell'istituto di credito fondiario della Banca Nazionale, viola in certe parti la legge del 1890

e non elimina quei pericoli ai quali ho accennato. Perciò credo che sarebbe bene esprimere chiaramente che la fusione della Banca Nazionale, se non avviene alla costituzione del nuovo istituto di credito fondiario, può venire anche in seguito, ma in tale misura e con tali proporzioni che non siano violate le disposizioni della legge le quali vogliono almeno la metà di questo capitale libero e disponibile per nuove operazioni di credito fondiario.

Questo io intendo che sia inserito e sia aggiunto alla legge per maggiore spiegazione, e appunto per ovviare ad alcuno di quei pericoli dell'abuso del credito fondiario a cui con parola feconda un amico del Ministero ha accennato così brillantemente. (*Bene! Bravo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

**Chimirri, ministro di agricoltura e commercio.** Questo tema della concessione per l'esercizio del credito fondiario in tutto il regno fu discusso diffusamente nella tornata del 9 marzo, ond'io, rispondendo ai vari oratori che parlarono, cercherò di eliminare tutto quanto si è detto di estraneo all'argomento, al quale deve oggi limitarsi la discussione. Avvegnachè, se volessi fin da ora intrattenervi sulla legge relativa agli Istituti di emissione, che è di là da venire, sul modo di meglio regolare la diffusione del credito e la circolazione e consimili, non la finirei più, e distrarrei la vostra attenzione dall'unico oggetto, sul quale occorre fissarla.

Risponderò per ordine. L'onorevole Diligenti ha detto molte cose, ma tutto il suo discorso può recapitolarsi così: io non voglio a nessun patto un Istituto unico di credito fondiario. È la sua nota favorita, il tema obbligato, intorno al quale abbiamo udito tante variazioni. Lodo la sua costanza di propositi, ma di fronte ad una legge, che proclama la necessità di creare un nuovo Istituto di credito fondiario, che funzioni efficacemente in tutta la superficie del regno, il Governo non è chiamato a rifare la legge, ma ad eseguirla. Non può l'onorevole Diligenti pretendere che noi si disfaccia ciò, che il Parlamento volle, solo perchè non gli va a genio la legge votata dal Parlamento.

L'onorevole Maggiorino Ferraris, alla sua volta, c'inculca anch'egli di ritoccare e correggere la legge in guisa, ch'equivale a disfarla; ma, a così breve distanza, non ci sembra opportuno rimettere ogni cosa in discussione, ed il meglio è intenderci sul modo di applicare la legge giacchè cade su questo punto la disputa.

L'articolo 2° suona così: " La concessione sarà fatta per decreto reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri. "

" La Società nazionale dovrà uniformarsi alle disposizioni del testo unico della legge sul credito fondiario approvato con regio decreto 22 febbraio 1885, salvo le modificazioni ed eccezioni della presente legge. "

L'onorevole Maggiorino Ferraris ci chiedeva con qual legge sarà governato l'esercizio del nuovo credito fondiario.

La risposta, come vedesi, è scritta in questo articolo, ove è detto chiaramente che l'Istituto concessionario dovrà uniformarsi alla legge del 1885, salvo le eccezioni della legge del 1890.

Le norme direttive sono dunque indicate nella legge, e su queste non può cadere dubbio od incertezza.

Per ciò che concerne le modalità della concessione, l'articolo 1, prescrive che l'Istituto richiedente deve essere costituito sotto forma di Società anonima, per la qual cosa è vano e inopportuno discutere delle persone, o degli Istituti, che concorrono a formarla, giacchè la garanzia di cosiffatte associazioni non sta nel nome dei partecipanti, ma nel capitale sottoscritto.

La legge richiede per la concessione una Società anonima, ed in questa forma appunto è costituita col rogito del 7 febbraio 1891 la sola Società, che domanda al Governo l'esercizio del nuovo credito fondiario.

Ma il Governo per concederlo, aveva l'obbligo di assicurarsi che l'Istituto richiedente avesse ottemperato alle condizioni imposte dagli articoli 3 e 20 della legge, e su questo punto sorsero dubbi, che al Governo parvero fondati.

In fatti la forma, nella quale il nuovo Istituto è costituito, non risponde puntualmente alle condizioni prescritte dalla legge. In questo stato di cose il Governo non si credette autorizzato di fare di sua autorità la concessione, e presentò alla Camera il presente disegno.

Ha con ciò violata la legge, in omaggio all'alta Banca, come disse l'onorevole Diligenti, o non si mostrò piuttosto scrupoloso osservatore della legge, e deferente all'autorità del Parlamento?

Quali sono le condizioni stipulate dalla Società anonima, le quali, a parer nostro e di parecchi oratori, che parlarono nella tornata del 9 marzo, non corrispondono al dettato della legge? Vediamolo.

L'articolo 3 dice:

" La Società s'intenderà costituita quando sarà sottoscritto e versato un capitale di almeno cinquanta milioni di lire, se parteciperanno a questa sottoscrizione alcuni degli attuali Istituti di credito fondiario, a norma degli articoli 20 e seguenti della presente legge.

" Nel caso in cui non partecipi alcuno degli Istituti preesistenti, la nuova Società potrà costituirsi anche quando il capitale sottoscritto e versato sia di soli trenta milioni di lire. "

La società, costituitasi con l'istrumento del 7 febbraio, sottoscrisse e versò effettivamente un capitale di 30 milioni in contanti (*Interruzione dell'onorevole Imbriani*), come risulta da un attestato notarile e dall'ordinanza di omologazione, ma codesto versamento, che sarebbe stato sufficiente se nella combinazione non fosse entrato alcuno degli attuali istituti di credito fondiario, non può ritenersi tale dal momento che a sottoscriverlo è concorsa la sezione del Credito fondiario della Banca Nazionale. Da ciò è chiaro che se la società si fosse costituita al di fuori di codesto intervento, il Governo avrebbe potuto concederle senz'altro l'esercizio del nuovo credito fondiario.

Se oggi la quistione è riportata dinanzi a voi, ciò dipese dal modo, come accede alla combinazione la Banca Nazionale. Senza l'intervento di essa questa discussione oggi non si farebbe.

Diligenti. Insomma, è illegale.

Chimirri, ministro di agricoltura e commercio. Se tutto fosse seguito in conformità della legge non avremmo presentato il progetto in discussione.

Imbriani. Volete far sanzionare l'illegalità.

Chimirri, ministro di agricoltura e commercio. No, ma per far sancire con una legge ciò che il potere esecutivo non stima di poter fare di sua autorità.

L'accessione della Banca Nazionale non è fatta nella forma prevista dagli articoli 20 e 21 della legge. Quegli articoli prevedono e consentono agli antichi istituti una sola forma di partecipare al nuovo, cioè la fusione completa e l'apporto dell'intera massa di mutui fatti dall'Istituto partecipante, ed in tal caso il capitale versato e sottoscritto, giusta l'articolo 3, dev'essere di 50 milioni. Or sta in fatto che la Banca Nazionale partecipa al nuovo Istituto senza fondere in esso la sua sezione di Credito fondiario, ed il capitale versato all'atto della costituzione è di soli quaranta milioni, trenta in contanti e dieci in mutui. Questi due difetti, che l'onorevole Fagioli additò nella tornata del 9 marzo, vennero da noi francamente riconosciuti. In questo stato di cose qual'era la via da seguire?

Se si fossero costituite a forma di legge altre società, e avessero chiesto l'esercizio del credito fondiario, ci saremmo affrettati a concederlo nei modi prescritti dall'articolo 2: ma ne' nove mesi trascorsi dalla votazione della legge, non uno degli attuali istituti esercenti il credito fondiario, nè altra società, fuori di questa, si son fatti vivi, ed intanto volgeva al suo termine l'anno utile imposto dall'articolo 41 per l'esecuzione della legge.

Il Governo si trovò così condotto a questo bivio; o prendere in considerazione e far legalizzare dal Parlamento la sola concessione possibile, o, dopo tante discussioni e promesse, lasciar cadere in perenzione la legge.

D' due partiti il primo era senza dubbio il migliore, e vi ci siamo senza esitazione appigliati.

Così facendo, abbiamo creduto di conformarci alla volontà del Parlamento, che, votando la legge del 1890, aveva riconosciuto implicitamente l'opportunità, anzi la necessità di costituire un nuovo istituto, che con unità d'impulso e d'indirizzo esercitasse il credito fondiario in tutto il regno; abbiamo creduto di fare atto di prudenza politica, non parendoci savio consiglio frustrare gli effetti della legge, e gli utili risultati, che il Parlamento, votandola, s'imprometteva pel sol fatto che alla costituzione del nuovo Istituto accede con 15 milioni la Banca nazionale.

Intendo che si sperava di meglio, e che il fatto non risponde alle pompose promesse; ma è lecito rifiutare il buono e certo perchè non si è riusciti a conseguire il meglio? È così che va posta la questione.

Gli articoli 20 e 21 prevedono la fusione completa degli attuali Istituti partecipanti, e questo sarebbe stato il meglio; ma se circostanze speciali o transitorie si oppongono per ora alla fusione, non è poca cosa vederla in qualche modo avviata. Se un capitale versato di 30 milioni in contanti è reputato sufficiente per la costituzione di un nuovo Istituto dal secondo comma dell'articolo 3, perchè dovremmo mostrarci restii nel riconoscere la legale costituzione di quello, del quale si discute, che ne ha versati effettivamente quaranta? Si vuole o no l'intervento della Banca nazionale nella costituzione del nuovo Istituto? Si crede che l'intervento della Banca sia elemento di debolezza, o non piuttosto di vigore e di credito per esso?

Quando si discusse la legge del 1890 gli oratori, che la difesero, ponevano quasi come condizione *sine qua non* l'accessione della Banca nazionale. La legge stessa è tutta quanta preordinata a

quel concetto, tanto vero che nel consentire la partecipazione degli altri istituti non ebbe altro in vista se non la fusione della sezione speciale della Banca nazionale. Dunque se con soli 30 milioni di capitale l'Istituto si reputa dalla legge costituito in guisa da poter regolarmente funzionare, non sarebbe logico negargli cotesta potenzialità perchè invece di trenta, si costituisce con 40 milioni e con l'appoggio materiale e morale di quel potente organismo ch'è la Banca nazionale.

Questo può e deve fare la Camera, alla quale è lecito con una nuova legge modificare l'antica, ma non lo potevamo far noi, cui incombe l'obbligo di eseguirla così com'è scritta. Perciò siamo venuti dinanzi a voi per chiedervi: volete che la legge del 1890 sortisca i suoi effetti? Se lo volete, non c'è che questa via; dar la concessione all'unico istituto a questo scopo costituito, all'unico istituto che la domanda: se nol volete, ricasatela.

**Imbriani.** E sarebbe meglio!

**Chimirri, ministro di agricoltura e commercio.** Sarà, ma in siffatte condizioni il giudizio sulla convenienza, sull'opportunità di accettare o di respingere la dimanda, è bene che lo pronunzi la Camera.

Il precedente Gabinetto non aveva punto esitato, ed alla Banca Nazionale, che impetrava l'autorizzazione di partecipare al nuovo Istituto nella forma accennata così rispondeva: " Il Governo accetta la combinazione finanziaria stabilitasi per la creazione del nuovo Istituto di credito fondiario, secondo la quale il capitale di questo sarà costituito di 30 milioni in contanti e di 10 in mutui operati dal credito fondiario della Banca Nazionale.

" In conseguenza la Banca Nazionale è autorizzata a partecipare alla costituzione del nuovo Istituto con 15 milioni, cioè 5 in contanti e 10 in mutui. "

Come vedete, v'è un' autorizzazione preventiva data alla Banca, ed un affidamento del Governo alla società di costituirsi nella forma, nella quale è costituita.

Di fronte a codesta autorizzazione, a tale affidamento, poteva il nuovo Gabinetto sconoscere gli impegni assunti dai suoi predecessori, ed assunti per plausibili motivi? Quali siano codesti motivi l'ho già detto altra volta, e li ho esposti nella mia relazione esprimendo le ragioni, che ci hanno persuaso a presentare questo disegno di legge. Signori, mettiamo da parte le recriminazioni, che non approdano, ed i divagamenti, che

ci sviano, e scendiamo un poco a guardare la cruda realtà.

L'onorevole Maggiorino Ferraris fece una fosca dipintura delle condizioni del paese, in parte esagerata ma in parte pur troppo rispondente alla realtà delle cose.

Vi è ristagno negli affari, perturbamento nel credito, soffrono le industrie per le crisi di varia natura e la proprietà soprattutto reclama pronti soccorsi. Gli istituti di credito fondiario esistenti funzionano scarsamente, e la loro azione si restringe nelle zone ove non la legge del 1890 tuttora inapplicata, ma la necessità delle cose li costringe ad operare.

La Banca Nazionale ha già in circolazione 250 milioni di cartelle, sicchè poco avanza per esaurire i 300 milioni di cui dispone; il Banco di Napoli ha fatto nell'anno scorso 8 milioni di mutui di fronte a 40 concessi nell'anno precedente; la Cassa di risparmio di Milano nel 1890 stipulò 20 milioni di mutui, ma per nove decimi nella sua zona; l'Opera di San Paolo di Torino fece mutui per 8 milioni; la Cassa di risparmio di Bologna, il Monte dei Paschi di Siena, il Banco di S. Spirito di Roma ed il Banco di Sicilia tutti insieme ne fecero per l'ammontare di sei milioni appena, sicchè si può dire che il credito fondiario in Italia poco o a malapena funzionerà.

In presenza di un tale stato di cose, dopo aver suscitato tante speranze, vorrete ora negare alle insistenti domande il soccorso di questo nuovo credito fondiario?

L'istituto, che chiede la concessione, non risponde, ne convengo, alle pompose promesse; ma nelle presenti angustie del mercato non è da disprezzare un capitale di trenta milioni versati, che, secondo la legge, saranno subito applicati in tanti mutui; che, uniti ai dieci milioni di mutui conferiti dalla Banca Nazionale, renderà possibile l'emissione di 400 milioni di cartelle, e alla successiva contrattazione di altri mutui per egual somma. È una nuova corrente di credito, che si determina nella vita del paese. Certamente il rimedio è inferiore al bisogno; ma possiamo noi battere col piede in terra e far sgorgare i milioni? Perchè gl'istituti di credito fondiario esistenti hanno dovuto restringere le loro operazioni? Per la difficoltà di collocare le loro cartelle sul mercato interno, che n'è saturo. Se sono scarsi i capitali stranieri apportati alla costituzione del nuovo Istituto, è assai più largo il concorso, che potranno dare le Case bancarie interessate, le quali danno affidamento di collocare all'estero una buona parte delle nuove cartelle fondiarie, specie

per la condizione della possibilità del pagamento in oro.

E noi dobbiamo porre ostacolo a questa possibilità? dobbiamo smagare a un tratto le giuste aspettative che abbiamo suscitate, votando la legge del 1890, mentre urge il bisogno?

Riassumendo adunque le cose dette, la questione si riduce in questi termini.

Si volle un nuovo Istituto di credito fondiario; si reputò necessario, anzi urgente istituirlo, e si fece una legge speciale a questo scopo.

La Società, che chiede l'esercizio del nuovo credito fondiario, non è surta interamente secondo le nostre vedute, non risponde in tutto alle concepite speranze; ma è costituita in maniera, che a quelle viste, a quelle speranze molto si avvicina. Dovremo noi, aspettando il meglio che non arriva, rifiutare il bene, che è a portata di mano?

Coloro i quali si preoccupano, a ragione, delle condizioni in cui versano le Banche d'emissione, dovrebbero, più che altri, mostrarsi favorevoli alla costituzione di questo nuovo istituto, avvegnachè uno degli scopi, che si propone la legge del 1890, quello è di sceverare da dette Banche l'esercizio del credito fondiario (che male risponde all'indole d'una Banca d'emissione), e ricondurle ai loro principî. Il più vasto, il più poderoso istituto d'emissione è senza dubbio la Banca nazionale; e, quando non si ottenesse altro beneficio dall'approvazione di questa legge, non sarebbe piccolo vantaggio creare un istituto di credito speciale, che a poco a poco assorba in sè tutto quanto il fardello fondiario, che oggi pesa sulla Banca nazionale. Ecco un principio d'avviamento alla specializzazione e al riordinamento del credito vagheggiato dall'onorevole Maggiorino Ferraris.

Prima di finire è bene dissipare un dubbio opportunamente accennato dall'onorevole Roux.

Egli crede che l'articolo 20 della legge autorizzi gl'istituti esistenti a fondersi nel nuovo soltanto nel periodo di formazione, giacchè se fossero ammessi, anche dopo costituito, potrebbe spostarsi la proporzione degli apporti in mutui ed in contanti, fissata dalla legge.

Io non credo che il testo della legge si presti a questo dubbio, ma in ogni caso è facile chiarirlo col regolamento.

A mio giudizio gl'istituti esistenti possono fondersi col nuovo tanto all'atto della formazione quanto successivamente, a patto però che in ogni caso resti inalterata l'accennata proporzione.

Ma se un chiarimento si crederà necessario,

questo può inserirsi, come accennai, nel regolamento, oppure nel decreto di concessione in forza dell'articolo 14 ove è detto:

“ Nel decreto di concessione verranno stabilite le norme della vigilanza governativa sul funzionamento dell'istituto nazionale di credito fondiario, affine di assicurare l'esecuzione della presente legge e dello statuto sociale, ferme restando le norme di vigilanza portate dal testo unico 22 febbraio 1885.

Ciò, che importa non è già il tempo o il modo della fusione, ma lo stabilire chiaramente che in qualunque tempo la fusione avvenga, sia in principio sia in seguito, non muti mai la proporzione fra gli apporti e il capitale versato, ch'è salda e opportuna garanzia.

Ma messo in sodo questo, all'istituto cui sarà concesso il nuovo credito fondiario, non si può altro imporre, che di esercitarlo in conformità della legge.

Esso sorge come un istituto di credito fondiario, e la legge del 1885 indica nettamente quali operazioni sono a questi istituti consentite.

Il determinare come debba distribuire il suo credito, a quali imprese o a quali persone concederlo, non è opera di governo; una simile inframmettenza renderebbe impossibile il funzionamento di qualsiasi istituto di credito.

La legge prescrive i confini della sua azione in codeste delicate materie.

Determineremo con prudenza le norme della vigilanza; veglieremo perchè la legge sia puntualmente osservata; andare oltre non è nè lecito, nè possibile.

Io credo che la Camera giudicherà imparzialmente la condotta dell'attuale Gabinetto. Si disse che noi vogliamo sfuggire le responsabilità. Noi non le sfuggiamo, ma siamo disposti ad assumere soltanto quelle che ci spettano.

Avremmo potuto fare senz'altro la concessione, e chiedere poi alla Camera un *bill* d'indennità: abbiamo seguito invece la via più corta e più corretta. Siamo venuti dinnanzi a voi esponendovi lealmente le condizioni, nelle quali abbiamo trovato le cose, e l'urgenza di provvedere. A questo franco appello aspetto una franca risposta.

È inutile prolungare la discussione; ormai ognuno ha fatto il suo giudizio, e d'altra parte v'è noto che col 7 maggio prossimo scade il compromesso sottoscritto dai capitalisti, che costituiscono il nuovo istituto, e col mese di luglio finisce il vigore della legge.

È perciò inutile e dannoso protrarre all'infinito questa discussione. Bisogna decidersi: o andare

avanti nella via da noi indicata, o rassegnarsi a lasciar la legge senza effetto. Noi abbiamo fatto lealmente il nostro dovere; confidiamo che la Camera compresa delle accennate necessità, farà il suo! (*Benissimo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Fagioli.

**Fagioli.** L'onorevole ministro d'agricoltura e commercio ha finito il suo discorso dicendo alla Camera: bisogna esser franchi e dire chiaramente quello che si vuole.

Io aveva sentita già nel corso di questa discussione la necessità d' esporre francamente il mio pensiero, tanto più che fui più volte nominato con frasi cortesi dagli oratori che mi hanno preceduto a proposito d'opinioni da me manifestate nella precedente discussione del 9 marzo. Or dunque la mia sarà proprio una dichiarazione franca ed esplicita. Non intendo parlare del merito della legge del 1890 per il credito fondiario. Quella è ormai legge dello Stato e deve esser rispettata, buona o cattiva che la si creda. Io, d'altronde, debbo fare in proposito una dichiarazione personale, anche perchè vale a spiegare la mia attitudine d'ora: che, cioè, quando il disegno di legge del 1890 fu presentato, io fui tra coloro che lo credettero utile perchè accennava ad un istituto di credito fondiario con un capitale di 100 milioni, dei quali 50 immediatamente versati, capitale che doveva almeno per la maggior parte esser fornito dall'estero. Questa disposizione avrebbe fatto rifluire nella circolazione italiana una massa nuova di numerario ed a me pareva buona cosa. Poi c'era l'altro beneficio derivante dall'intervento di questo capitale straniero: la facilità cioè di collocare sul mercato estero le obbligazioni del nuovo istituto di credito fondiario. Queste due ragioni, dico, mi persuadevano che, in un momento difficile come quello che si attraversava, il nuovo grande istituto potesse recare sensibili benefici, e tanto più li potesse arrecare in quanto mirava anche, come disse poco fa egregiamente l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, a specializzare la funzione del credito fondiario ed a rendere possibile ai grandi istituti d'emissione di liberarsi gradatamente dal grave impaccio dell'esercizio anche di questo genere di credito.

Senonchè, allorquando nel corso dei lavori della Commissione scomparve la speranza di poter creare questo grande istituto in quella forma, e si ridusse l'istituto medesimo a termini assai più ristretti di quelli segnati dalla legge del 1890, io dichiarai che non lo volevo fin dal principio com-

battere, per non assumere la responsabilità di rendere impossibile una legge che il Governo credeva dovesse arrecare grandissimo beneficio al paese; ma che nello stesso tempo non sentiva più per quella legge alcuna simpatia, perchè non credeva che essa potesse portare qualche apprezzabile servizio al paese.

Premesso ciò, è chiaro quale sia il mio sentimento oggi. In esecuzione della legge del 1890 si è costituita una società anonima nel giorno sette di febbraio. Questa società anonima ha creduto di presentare le condizioni dalla legge stessa richieste, per potere ottenere dal Governo la concessione del privilegio che quella legge accorda; e si fece innanzi.

Allora io fui tra coloro i quali sostennero che la Società sorta non corrispondeva alle prescrizioni della legge, e dissi precisamente: è un quadro che non entra nella cornice che noi abbiamo fatta.

Queste considerazioni che io svolsi allora alla Camera, e che furono più dottamente svolte dall'onorevole Maggiorino Ferraris e dall'onorevole Diligenti, persuasero il Governo a dire: il quadro è fatto; al quadro la cornice non si adatta precisamente; ebbene provvediamo con una leggina acchè la cornice si adatti al quadro.

Se questa è la vera condizione delle cose, la sola indagine che si presenta a fare è questa. Vale la pena che il potere legislativo modifichi le sue deliberazioni, e faccia una legge nuova per adattare a questa tela, a questo quadro, la cornice che più non vi si adatta? La questione è semplicissima; ed io non posso nascondere, che se si trattasse semplicemente di concedere la facoltà ad un istituto di fare operazioni di credito fondiario, non esiterei un istante a dare il mio voto favorevole con piena sincerità, e con persuasione che potrebbe portare qualche effetto utile. Ma qui non si tratta soltanto di dare una simile facoltà: si tratta contemporaneamente di legare per quindici anni le mani allo Stato, che non può più fare altra concessione di credito fondiario, tale essendo il tenore della legge nel 1890; e poi si tratta di restringere gli istituti esistenti ad operare nelle loro zone, mentre fino ad ora, per effetto della legge del 1885, potevano operare anche fuori.

Perciò, di fronte alla restrizione dell'azione degli istituti esistenti ed alla restrizione delle facoltà del Governo di fare altre concessioni per nuovi istituti di credito fondiario, pare a noi che questa nuova società offra compensi sufficienti che ci autorizzino a sanzionare queste restrizioni?

Ecco il problema che mi pare assai grave; tanto grave, lo confesso francamente, da indurmi a dichiarare all'onorevole ministro di agricoltura che non voterò certo contro il passaggio alla seconda lettura, perchè ciò implicherebbe un preconcetto di respingere qualunque proposta analoga a quella che forma l'oggetto del presente disegno di legge; ma che, se il seguito di questa discussione non mi potesse convincere che sono infondate le osservazioni da me poste innanzi, io mi riserberò di votare contro.

E con questo ripeto che voterò il passaggio alla seconda lettura.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole De Zerbi.

**De Zerbi.** Non potrei veramente, senza sentire grave rimorso di coscienza, tacere, dopo alcune frasi dell'onorevole mio amico, il ministro Chimirri.

Egli ha detto che il credito fondiario non funziona bene e non ha funzionato per la difficoltà di collocare le cartelle all'estero; funzionerà invece col nuovo istituto, il quale porta seco largo concorso di capitali esteri.

Non posso entrare, nè entro nella disamina del concorso dei capitali esteri in questo nuovo istituto; quale e quanto esso sia; debbo però affermare che se il credito fondiario non funziona per la difficoltà di collocare le cartelle all'estero, esso meno funzionerà quando si fonderà un istituto il quale abbia lo scopo di assorbire in sé tutte le operazioni avariate già compiute dagli istituti esistenti. Perchè se era impossibile collocare la cartella che dà maggior garanzia, perchè rappresenta operazioni cattive unitamente operazioni buone, sarà ben difficile collocare la cartella, la quale rappresenterà tutto il cumulo delle operazioni cattive.

Ma non è per ciò veramente che ho domandato di parlare, quanto per dire che, a parer mio, e, premetto che dico francamente l'opinione mia, se il credito fondiario non funziona bene, se il credito ipotecario non può trasformarsi in credito fondiario, ciò avviene per altra ragione; non perchè non si collochino facilmente le cartelle, ma perchè vi sono vizi di metodo, ai quali non abbiamo ancora posto mente.

Questi vizi di metodo non li saprei ora indicare con precisione; possono consistere nello esigere la dimostrazione troppo severa del possesso trentennale di diritto e di fatto, cosa assai malagevole; possono consistere nelle gravi spese, che accompagnano tutti i procedimenti per ottenere il mutuo dal credito fondiario; possono consi-

stere nel modo di valutazione dello immobile, che ora è in costume presso tutti gli istituti di credito fondiario; possono consistere nell'avvilimento dell'immobile, quando esso è esposto alla vendita all'asta pubblica; avvilimento dell'immobile che è dovuto non solo al sistema della valutazione sul multiplo della imposta, al sistema dei ribassi e all'aver sostituito il nostro codice civile la vendita necessaria all'antico sistema della aggiudicazione necessaria, ma anche alla facilità, con la quale si lasciano esporre alla vendita gli immobili.

A questi vizi di metodo mai abbiamo posto mente e noi dovevamo porvi mente ed occuparci di una legge di credito fondiario che giovasse alla agricoltura.

Invece noi presentemente ci occupiamo soltanto di una legge di credito fondiario, che giova alle banche.

Ora, se questa legge non legasse minimamente le mani al potere legislativo per l'avvenire, potrei votarla, ma siccome essa contiene restrizioni per l'avvenire così dichiaro di sentirmi molto esitante a votarla.

Sono molto esitante, e dipenderà forse da incompetenza mia, ma se debbo rispondere all'appello di una franca risposta, che francamente il ministro Chimirri ci ha domandato, dirò che, così com'è ridotto ora, questo credito fondiario, in verità, mi pare che non valga la pena di essere istituito. (*Bene!*) È stato istituito per avere un grosso capitale metallico, per avere 100 milioni. Ma esso si è andato man mano riducendo in modo tale che, non da quello che si è detto, ma da quello che si suppone, pare che sia un Istituto di credito edilizio piuttostochè un Istituto di credito fondiario. Ebbene, allora, nell'interesse dell'agricoltura domando almeno che le cose si chiamino col loro vero nome, e che questo si chiami Istituto di credito edilizio, poichè dobbiamo distinguere il credito edilizio dal credito della terra, trattandosi d'industrie che sono distinte, separate, che hanno diversa natura, che hanno diverso svolgimento, dato lo sviluppo che ha preso ora il credito edilizio, nella crisi che attraversiamo. Se noi invece confondiamo il credito edilizio col credito della terra danneggiamo questo, e forse danneggiamo l'altro. Quindi se si tratta di un Istituto di credito fondiario sono molto esitante nel dare il mio voto al disegno legge così com'è presentato: se si tratta di un Istituto di credito edilizio, non me ne intendo e starò ad ascoltare quel che diranno gli altri.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferraris Maggiorino.

**Ferraris Maggiorino.** Farò una semplice dichiarazione di voto.

Dopo le risposte dell'onorevole ministro di agricoltura, seguirò lo stesso sistema del mio amico l'onorevole Fagioli: non voterò il passaggio alla seconda lettura, ma non mi ci opporrò. Mi riservo di vedere quale dovrà essere in seguito l'attitudine mia. Però mi permetta l'onorevole ministro di dire ch'egli, nel suo discorso, che, con molta attenzione, abbiamo ascoltato, ha preso questa posizione: la legge del 1890 è passata in giudicato ed esprime la volontà del Parlamento; il Ministero e la Camera attuale non ne hanno la responsabilità, e non resta che eseguirla.

Potrei fare qualche obiezione su questo proposito. Sono diversi giorni che il Governo ha enunciato il suo proposito di emendare delle leggi votate dai Parlamenti anteriori. Il miglioramento delle leggi è la funzione di qualsiasi Parlamento. Ma lasciamo da parte queste osservazioni. Non siamo noi, come non è Lei, onorevole ministro, che vogliamo distruggere la legge del 1890: la legge del 1890 si è distrutta di per sè il giorno in cui gli aspiranti alla concessione del credito fondiario a giudizio del Ministero e a giudizio nostro, non sono stati in condizione di eseguirla. La legge del 1890 è distrutta oramai. Noi facciamo una legge nuova in cui diamo forza di legge ad uno statuto che abbiamo riconosciuto non conforme alla legge del 1890; e soltanto ci riferiamo a quella legge per certe determinate facoltà, in quanto le facoltà, stabilite in quella legge, non siano contrarie a quelle che, nella nuova, stiamo stabilendo. Quindi è una nuova legge che stiamo facendo, poichè, per quanto sia compresa in un solo articolo, è l'approvazione di un intero statuto formulato in modo non conforme alla legge del 1890.

D'altronde, il caso del non adempimento della legge del 1890 era previsto nella legge stessa. L'ultimo articolo della legge, articolo aggiuntivo proposto da alcuni di noi ed accettato dal Ministero di allora, dice chiaramente che qualora, entro un anno dalla data della legge, questa non sia eseguita, cioè il nuovo istituto non cominci le sue operazioni, la legge cade di per sè nella parte relativa alla fondazione di un nuovo istituto, e resta soltanto per quelle disposizioni d'ordine generale, che sono state ravvisate buone da tutti i lati della Camera. Or bene, questa è la situazione. La legge del 1890 non si è potuta eseguire. L'onorevole ministro dice che ciò dipende

dal concorso della Banca Nazionale e dalla forma che quello ha preso, perchè, in caso diverso, i 30 milioni c'erano. Ne abbiamo 40 di capitale versato; ne tolga 15 della Banca Nazionale, restano soli 25; non restano neppure i 30 che erano previsti dalla legge. Ecco perchè il Parlamento si trova veramente di fronte a una legge nuova.

La legge del 1890 è caduta il giorno in cui gli aspiranti alla concessione non sono stati in grado, nel giudizio del Governo, di attuarla. La legge del 1890 la seppelliamo oggi che votiamo questa legge nuova. Ed è, appunto, quando ci troviamo di fronte ad un istituto che si presenta con forme nuove, con forme, come ha detto il ministro nella discussione del 9 marzo e come ha ripetuto, oggi, l'onorevole Fagioli, con forme non contemplate dalla legge del 1890, che il Governo e il Parlamento hanno le mani perfettamente libere.

Il giorno in cui l'istituto nuovo avesse chiesto la concessione in base alla legge del 1890 e fosse stato in condizione di adempiere a quella legge, il Governo aveva una certa ragione, benchè potesse rifiutarsi, ma aveva una certa ragione di dare la concessione e di darla senza condizioni nuove; ma il giorno in cui uno dei contraenti dice: io non sono in grado di mantenere le condizioni del contratto, il Governo, che è l'altro contraente, può rifiutarsi.

Se uno dei contraenti domanda delle modificazioni a suo vantaggio, è troppo naturale che l'altro contraente, cioè lo Stato, possa chiedere qualsiasi modificazione a suo vantaggio; con questa differenza: che le modificazioni, che alla legge del 1890 hanno portato i contraenti, sono nell'interesse privato, e le modificazioni che lo Stato può, e, a mio avviso, deve chiedere nel nuovo contratto, sono nell'interesse pubblico.

**Presidente.** L'onorevole Prinetti ha facoltà di parlare.

**Prinetti.** All'invito dell'onorevole ministro, a dire lealmente quale sia il nostro pensiero di fronte a questo problema, mi sento in obbligo di rispondere francamente e lealmente.

Non posso accettare la teoria che la legge del 1890 sia oramai passata in giudicato e sia indiscutibile. L'ha detto benissimo, testè, l'onorevole Ferraris: la legge del 1890 è caduta, quando coloro, che aspiravano alla concessione, non hanno potuto costituirsi in base ad essa; è caduta talmente che voi Governo vi trovate nella necessità di presentare una nuova legge, per rendere possibile la costituzione di quello Istituito a cui quella legge tendeva.

Noi, dunque, ci troviamo, oggi, a considerare nuovamente tutto quell'ordine di questioni, alle quali la legge del 1890 voleva provvedere; ossia, ci troviamo nuovamente condotti a considerare se, nelle condizioni attuali del mercato e della economia nazionale, convenga o no concedere la formazione di un Istituito, qual'è quello che uscirebbe dalla legge che è proposta alla Camera.

Ora, si è detto dall'onorevole ministro, si è detto da altri oratori, che il credito fondiario non funziona bene, com'è attualmente istituito in Italia. Ed io non ho nessuna difficoltà ad ammettere, entro certi limiti, che il credito fondiario ora non risponde a tutti i bisogni dell'economia nazionale.

L'onorevole De Zerbi ha detto benissimo che bisognerebbe indagare quali siano le ragioni, che vietano al credito fondiario attuale di rispondere agli attuali bisogni; ed egli, per parte sua, ha soggiunto che non vi risponde per questione di metodo.

Io mi permetterei di aggiungere che non vi risponde anche per un'altra ragione: il credito fondiario non rende i servizi, che gli sono chiesti, per ragione di sostanza. È scarso il capitale in Italia e, quindi, difficilmente può rispondere a tutte le domande che gli si rivolgono.

Ora intendiamoci bene: un Istituito di credito fondiario non dà esso, del proprio, il capitale alla proprietà stabile.

Un istituito di credito fondiario non è che un intermediario tra la proprietà stabile ed il capitale mobile. Ora gli istituti attuali, per quanto possano avere degli errori di metodo, pure hanno fatto convergere tutto ciò che vi è disponibile di capitale italiano verso la proprietà stabile d'Italia.

Vi saranno stati inconvenienti, vi saranno state difficoltà di metodo che bisogna correggere, ma l'Italia capitalista ha dato su per giù tutto quello che ha potuto all'Italia fondiaria.

L'istituto che si vuol formare condurrà esso una nuova corrente di capitale a rifluire verso la proprietà italiana? Io non lo credo, onorevole Chimirri. Poichè, dopo tutte le lusinghe che si sono fatte nascere intorno a questo promesso grande istituito di credito fondiario, il quale doveva far piovere sull'Italia la manna del paradiso, doveva attirare tutti i capitali esteri, ed accaparrarci la fiducia su tutti i mercati che riboccano di capitali disponibili, dopo tutto questo, il Ministero è ora costretto a presentare una nuova legge che permetta di far intervenire in forma abbastanza discutibile, i capitali italiani a formare il capitale di fondazione del nuovo istituito, perchè i

capitali esteri non concorrono che in minima proporzione a formarlo.

L'onorevole De Zerbi ha detto benissimo che, col disegno di legge presente si vuol aiutare il credito edilizio; ed io dico di più, quest'istituto mira ad un altro scopo, mira a far convergere d'ora in poi verso la proprietà edilizia quel poco di capitale, o di risparmio che resta disponibile nell'economia italiana, e che, oggi, tende a rivolgersi verso la terra.

Ebbene, o signori, io rendo omaggio alle difficoltà gravissime della crisi edilizia che affligge parecchi centri italiani, ma non posso sacrificare a queste difficoltà, al bisogno di risolverle, altre difficoltà più fondamentali, più universali, e più gravi che affliggono la proprietà fondiaria in Italia.

Io non voglio che, per curare le condizioni malate d'istituti, o di speculatori in Roma e Napoli, si venga a far diminuire ancora quello scarso rigagnolo di danaro che rifluisce verso la proprietà fondiaria del nostro paese. Se poi il Governo saprà presentarci una proposta d'istituto fondiario il quale realmente attragga il capitale estero, il quale valga a migliorare la condizione dell'Italia, dei grandi centri italiani, senza nuocere alla nostra agricoltura, io, non con una mano, ma con due mani la voterò certamente.

Ma questa legge che abbiamo dinanzi, credo che non raggiunga l'intento, miri unicamente a far convergere verso la speculazione edilizia, quel poco capitale che ora si rivolge verso la terra. Ed io trovo molto pericoloso il votare questa legge nelle condizioni presenti perchè vincola, per un lungo periodo di tempo, il legislatore.

Il Governo italiano, per raggiungere lo scopo che si prefigge, non può dare altro se non quello che dà con questa legge; il monopolio. Ebbene esso vale qualche cosa di più dei vantaggi che questa legge ci apporta. E se voi, nelle condizioni di oggi non potete, concedendo il monopolio, ottenere vantaggi maggiori, vi dico: riserviamoci per l'avvenire, quando questo monopolio sarà maggiormente apprezzato, ma non vincoliamo, per vantaggi molto piccoli ed illusori, e per lungo tempo, il legislatore e il paese.

Per conseguenza io dichiaro voterò contro il disegno di legge che sta dinanzi alla Camera.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Diligenti.

**Diligenti.** L'onorevole ministro nella sua molto breve risposta mi ha rimproverato quasi di aver sempre portato in questa discussione la stessa

nota, avere cioè combattuto l'istituzione, come egli ha detto, del credito fondiario unico.

No, onorevole ministro, non ho combattuto assolutamente l'istituzione di un credito fondiario unico, sebbene io non reputi così difettosi gli Istituti antichi, come è piaciuto, per comodo del proprio assunto, al Governo di battezzarli. Io avrei ammesso forse un Istituto di credito fondiario unico, sebbene, specie a quest'ora, ravvisi gravi pericoli ed inconvenienti nella concessione di un nuovo monopolio e di un nuovo privilegio. Ma quello che non ho potuto ammettere si è che il nuovo Istituto sia a base di speculazione non solo, ma che sia destinato a riparare, (come è stato già detto del resto da altri, che pur mostrarono di avere gli stessi miei convincimenti) destinato a riparare tutte le speculazioni avariate.

L'onorevole ministro non ha potuto dimostrare che questo non sia; perciò mi permetta di ritenere, non importa se in compagnia di pochi o di molti, che quest'Istituto così come è creato o costituito non può servire che a gettare una nuova perturbazione nell'economia nazionale. L'onorevole ministro mostra di ritenere che sia stata ben poca cosa la violazione della legge agli articoli 3, 20 e 21. Egli ha detto: ma infine se la Banca nazionale non fosse entrata nella nuova combinazione i 30 milioni già pronti bastavano per autorizzare il Governo a dare la concessione. Anzitutto l'onorevole Ferraris ha rettificato l'errore non indifferente in cui si è caduti, ed è che i trenta milioni con la mancanza della Banca nazionale si riducono a 25. Ma, poi, pare all'onorevole ministro che sia veramente indifferente che si eseguiscano o no queste disposizioni della legge del 17 luglio 1890? Ma quelle disposizioni hanno una spiegazione importantissima, che fu egregiamente accennata dall'onorevole Fagioli nel suo discorso del 9 marzo. Una volta che tutti i mutui sono garantiti dalle cartelle emesse, non è possibile di tenerne in serbo una parte e di fare entrare questa parte nella costituzione del nuovo Istituto, altrimenti si pregiudicherebbe certo la garanzia che spetta a tutte queste cartelle. E questa garanzia è come dice l'aforisma dei giuristi: *tot in tota et tota in qualibet parte*.

Dunque è questa una condizione veramente essenziale; e l'altra condizione non meno essenziale e forse più importante pel credito e la circolazione, è quella, che in questo modo si sbarazzava o si cercava di sbarazzare la Banca nazionale di tutte queste operazioni che in fondo essa garantisce col suo capitale e con la sua riserva. Invece, oggi, la Banca nazionale ri-

mane a garantire come diceva testè, non solo i suoi 600 milioni di biglietti al portatore, ma anche i 256 milioni, per citare la cifra precisa addotta dall'onorevole ministro di mutui ipotecari fin qui contratti, alcuni dei quali, secondo almeno le voci che corrono, non si trovano certo nelle migliori condizioni. Ed, allora, naturalmente, la Banca nazionale dovrebbe (e non so come pretenderà sottrarsi a un tal obbligo) far fronte al pagamento delle cartelle che sono state emesse in corrispettività di questi mutui compromessi. Può forse l'onorevole ministro ignorare una situazione così imbarazzante?

Dunque, come affermare che tutto ciò poco importa?

Ma si tratta, anzi, di una condizione principalissima di una di quelle condizioni che in qualche modo giustificano o spiegano la legge.

Egli poi è tornato al solito argomento, cioè che gli stabilimenti antichi di credito fondiario non funzionano fuori dell'antica loro zona. Ed anche ciò non è esatto. Io non so veramente, in questa discussione, fin dal primo momento, come possa qualificarsi lo scontorcimento che si è fatto della statistica per impressionare la Camera. Ma la statistica vera è questa: che, in questi quattro anni, dal 1885 alla fine del 1889, in cui ha funzionato tranquillamente il credito fondiario, nei suoi otto istituti, si sono fatti su 261 milioni di mutui, 107 milioni fuori delle loro zone. Questa è la verità vera. E dopo risultati così soddisfacente certo gli antichi istituti avrebbero proseguito maggiormente in questa estensione, al di là dei loro limiti, quando si fossero verificate quelle migliori, cui accennava giustamente l'onorevole De Zerbi nei metodi del credito fondiario, e tanto più quando si fosse procurato di migliorare la legislazione, e finalmente quando si porranno in atto le riforme catastali in corso di esecuzione. Giacchè la mancanza di un catasto regolare è il vero motivo che impedisce in moltissime province italiane di funzionare al credito fondiario. E come non funziona il vecchio, così non funzionerà il nuovo.

Ma veramente il credito fondiario nuovo non occorre che tenga conto di questo: perchè, come ho detto, il credito fondiario nuovo è destinato alla speculazione, non già all'agricoltura; è destinato forse, sopra tutto, al Risanamento di Napoli. E, se il credito fondiario nuovo sarà assorbito tutto quanto da questa impresa colossale che costerà non so bene se 500, 600 e alcuni vogliono anche più di mille milioni, è impossibile che rimanga una briciola per l'agricoltura.

Dunque mentre son lieto di trovarmi oramai in numerosa ed eccellente compagnia di valenti colleghi ripeto che se i crediti fondiari esistenti non fossero stati turbati nella loro esistenza, se non si fosse ristretta la loro azione, noi potevamo fors'anche lasciar compiere al Governo questo progetto di credito fondiario unico, che si risolverà molto probabilmente in una grande delusione.

Ma una volta che gli antichi istituti sono ricacciati nelle loro zone, una volta che sono ridotti ad una impotenza relativa, almeno di fronte alla loro attuale concessione, credo che il Governo non possa contro di noi seriamente appellarsi alle sofferenze dell'agricoltura, perchè queste invece non verranno che maggiormente aggravate dall'approvazione della legge attuale.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

**Giolitti.** (*Segni d'attenzione*). Non intendo di entrare nella discussione della presente legge. Ma alcune affermazioni fatte da diversi oratori mi obbligano a due rettificazioni.

È stato detto da parecchi che il primitivo disegno di legge, presentato dal passato Ministero, prevedeva la creazione di un istituto con cento milioni di capitale immediatamente versato, mentre la legge, quale uscì dalle deliberazioni della Camera, ridusse quel primitivo grandioso disegno a proporzioni di gran lunga minori, cosicchè sono giustificabili coloro i quali prima avevano appoggiato quel disegno di legge e poi lo combatterono.

Ora ciò non è esatto.

Il primitivo progetto ministeriale stabiliva che il capitale dovesse ammontare a cento milioni, il quale però doveva essere versato dapprincipio per soli cinquanta milioni, compreso, in questi cinquanta milioni, il capitale, che avrebbero apportato gli attuali istituti di credito fondiario. Fra gli istituti esistenti quello che più si riteneva poter fare tale versamento era la Banca Nazionale il cui capitale di garanzia per le operazioni di credito fondiario già fatte era allora di 25 milioni. Così essendo le cose ne avveniva che il capitale di primo versamento secondo quel disegno di legge sarebbe stato di 25 milioni di capitale vecchio della Banca e di 25 milioni di capitale nuovo. In altri termini, il capitale libero da servire per nuove operazioni sarebbe stato di soli 25 milioni. La legge, invece, quale uscì dai voti della Camera, mantenne la norma secondo la quale se gli istituti di emissione concorrevano, il capitale primitivo doveva essere di 50 milioni; e stabilì che se non concorrevano,

dovesse essere di 30. Così veniva ad aversi, in codesta seconda ipotesi, un minimo di capitale libero di 30 milioni, mentre il primitivo disegno ammetteva un minimo libero di soli 25 milioni. Questo dimostra non essere esatta la affermazione ripetuta da parecchi oratori che la legge, quale fu modificata dalla Camera, fondi un istituto più debole di quello che, in principio, era proposto dal Ministero.

Una seconda rettificazione io debbo fare. È stato detto da parecchi oratori che i ministri, i quali sostennero la discussione del disegno che poi diventò la legge 17 luglio 1890 avevano promesso un largo concorso di capitale straniero alla costituzione dell'istituto, vale a dire alla formazione del capitale delle azioni.

Nemmeno ciò è esatto.

Il mio collega ministro di agricoltura ed io abbiamo, allora, sostenuto essere proposito del Governo di fare in modo che lo istituto di credito fondiario avesse il carattere di istituto nazionale; che avrebbero accettati versamenti in conto azioni da capitalisti stranieri, ma non avrebbero fatto largo assegnamento sopra di essi per la formazione del capitale delle azioni; bensì abbiamo affermato che l'Istituto nuovo di credito fondiario, essendo autorizzato ad emettere cartello pagabili in oro, venivasi a costituire un titolo il quale poteva avere all'estero un largo mercato. E questo era lo scopo principale della legge approvata dalla Camera. Noi, allora, abbiamo affermato che un titolo pagabile in oro avrebbe avuto all'estero uno smercio che non può avere un titolo pagabile esclusivamente in carta come sono le cartelle degli istituti attualmente esistenti. Ed allora avevamo avute assicurazioni da noi ritenute per molte ragioni sincere e serie che all'estero le cartelle di un istituto solidamente costituito e facente operazioni esclusivamente di credito fondiario avrebbero avuto un largo collocamento.

In quanto al capitale azioni il risultato non fu punto diverso dalla aspettazione nostra; ed aggiungo che noi non abbiamo fatto nulla per persuadere gli stranieri ad intervenire più largamente nella costituzione del capitale per azioni, perchè crediamo che un istituto il quale ha un privilegio, per un lungo tempo, sia bene che abbia e conservi, in diritto e in fatto, il carattere di un istituto nazionale. (*Bene!*)

Detto questo, non entro nella discussione del presente disegno di legge, poichè il Ministero saprà farne da sè la difesa; e non c'entro anche per una condizione di cose che si è manifestata

oggi con mia grande meraviglia, cioè, che un disegno di legge presentato dal Ministero, è stato combattuto da tutti i suoi amici. (*ilarità*)

Io, invece, dichiaro che gli darò il mio voto perchè lo credo utile alla economia nazionale. (*Commenti*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

**Imbriani.** Sarò brevissimo perchè si tratta di cose di Banca con le quali non ho troppa confidenza. Combattei, l'anno passato, questo disegno di legge, ma ora non è più quello, perchè come hanno dimostrato i valorosi e competenti oratori che mi hanno preceduto, quel disegno di legge è morto per suicidio, ed è sepolto. (*ilarità*)

È questo un altro schema di legge che ci presenta il Ministero. Ora io farò una semplice considerazione. Substrato di questo privilegio, che vuole esser concesso oggi, è precisamente l'aiuto non solo alla crisi edilizia, ma a certe società edilizie, le quali forse si trovano in cattive acque.

Quanto possono valere questi aiuti, non so, perchè nonostante l'aiuto di 40 o 50 milioni che il ministro Giolitti fece concedere alla Società Tiberina, le azioni della Tiberina sono, oggi, a 32...

*Voci.* A 27.

**Imbriani.** ... 27, ancora peggio! Io so semplicemente che dal giorno in cui è stato presentato con sollecitudine e chiedendone l'urgenza questo disegno di legge dal ministro di agricoltura e commercio, le azioni della Società immobiliare e del Risanamento di Napoli sono salite. So che le azioni del Risanamento di Napoli da 147 sono arrivate a 197.

Ora, signori, io credo che il Parlamento italiano non possa o debba fare delle leggi le quali aiutino semplicemente dei grandi congegni delle Società anonime che non voglio qualificare. Ma che per lo più non sono che degli agguati al credito. La Società del risanamento, per esempio, si è formata con 30 milioni di azioni e con un verbale il quale ha avuto tutte le formalità di legge con sè, non so quanto esatte malgrado la firma del notaio; questa Società poco dopo ha fatto una emissione di 30 milioni di nuove obbligazioni; e di questa emissione, o signori, è stato fatto un verbale sul quale io personalmente ho aperto un'inchiesta e che ho trovato falso in molte cose. Posso anche dire che si è iniziato un procedimento in falso contro quel verbale; ma le Società hanno milioni a disposizione, e le querele anche si ritirano quando vi sono questi argomenti *ad hominem* per certe coscienze.

Ora questo nuovo disegno di legge non è che

un nuovo agguato che si tende al credito e che andrà a beneficio unicamente di quelle tali società alle quali ho accennato.

È stato detto come, fra i principali amministratori di questo nuovo Istituto, figurino i direttori di certi Istituti di credito. Io ne citerò uno solo: il Giacomelli. (*Commenti*).

Credete voi, diceva il ministro, che sia conveniente, per il credito, di rifiutare 30 o 40 milioni perchè non se ne sono potuti avere di più?

Ma, o signori, anche ieri vicino a me un collega ripeteva: questo si fa per aiutare i lavoratori.

Oh! No! Signori, questo si fa per aiutare gli speculatori, non i lavoratori.

L'arte di questi signori è la seguente. Prendo ad esempio la Società anonima pel risanamento di Napoli.

Secondo l'improvvido, il malefico contratto, stipulato tra il Municipio e la Società di risanamento, non appena eseguita una espropriazione, la Società di risanamento, fa trascrivere immediatamente la parte espropriata.

Ora che cosa accade? Che domani questa Società anonima potrà fallire ma si troveranno creditori di questa Società tutti gli stessi individui Giacomelli, Bassi ed altri, i quali rappresentano gli Istituti di credito, che hanno principalmente concorso, anzi quasi interamente concorso, a formare questa Società anonima.

Così, con questo nuovo credito fondiario, saranno essi stessi, che richiederanno al nuovo credito fondiario i capitali per costruire e per dare alle loro operazioni non buone, nuovo alito di vita.

Nelle condizioni, nelle quali si trova la discussione capisco che dire al ministro: ritirate il disegno di legge non è una cosa alla quale egli forse potrebbe agevolmente rispondere. Ma il ministro si dovrebbe essere accorto, ed anzi lo prego di porgermi ascolto, che, nella discussione presente, l'animo della Camera non è troppo ben disposto al disegno di legge.

Quindi egli dovrebbe, se non altro, sentire il bisogno di ristudiarlo, di mutarlo.

Quindi io propongo il seguente ordine del giorno:

« La Camera, udita la discussione odierna, sospende il passaggio alla seconda lettura. »

Mi pare l'ordine del giorno più razionale nelle presenti condizioni della discussione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

**Chimirri, ministro di agricoltura e commercio.**

L'onorevole Imbriani m'invita con cortesi parole a ristudiare questo, ch'egli chiama mio disegno di legge e tale è infatti apparentemente ma non lo è nella sostanza.

Dissi il 9 marzo 'assai esplicitamente, e ripeto oggi di volo, che il Governo si è trovato di fronte ad una legge già votata ma non proposta da noi; di fronte a un fatto amministrativo dei nostri predecessori, che a questa legge dava quasi anticipata esecuzione. Si era trattata la costituzione di una società anonima per l'esercizio del nuovo credito fondiario, alla quale la Banca Nazionale deliberò di partecipare, ma prima d'impegnarsi, espose al Governo il modo come intendeva parteciparvi, cioè con l'apporto di quindici milioni, prelevati dal fondo di garanzia dalla sua sezione di credito fondiario.

I nostri predecessori concessero nel modo più formale l'invocata autorizzazione.

Ci trovammo adunque in presenza di una legge, che dava al potere esecutivo la facoltà di concedere l'esercizio del credito fondiario, di una legge che prescriveva a questo effetto il termine di un anno, decorso il quale diveniva inefficace. Questo da una parte; dall'altra un istituto appositamente costituito con affidamento ed autorizzazione del Governo di chiedere la concessione.

Era nostro dovere dare esecuzione alla legge, era nostro dovere tener conto degli impegni presi dai nostri predecessori. Senza codesto sentimento di continuità nessun Governo è possibile. Su questi banchi gli uomini si succedono, ma l'ente Governo resta, e in forza di questo vincolo morale, che non è lecito infrangere senza gravissime ragioni, noi ci siamo creduti in certo modo impegnati verso i terzi del fatto del precedente Gabinetto, e nessuno, credo, metterà in dubbio la correttezza di questo nostro procedimento, che pur volendo rispettare il fatto dei nostri predecessori, non potevamo per altro esagerare codesto rispetto sino a violare la legge.

Per conciliare il rispetto al fatto compiuto dai nostri predecessori e l'osservanza della legge non v'era che una via, quella cioè da me annunciata nella discussione del 9 marzo e parecchi degli oratori, che allora presero la parola, mi confortarono a seguirla. Ricordo fra gli altri l'onorevole Maggiorino Ferraris che reputò lodevole partito quello di far autorizzare la concessione per legge, e così fu fatto.

La presentazione di questo disegno di legge più che nostra è vostra iniziativa, ed il Governo l'ha presentato allo scopo di dare alla legge del 1890 la sola esecuzione pratica, che pel momento

è possibile, lo ha presentato per non disdire bruscamente gli affidamenti dati dal precedente Gabinetto.

L'onorevole Giolitti, prendendo a parlare, si limitò a dar brevi spiegazioni senza punto entrare in argomento.

Io in verità mi sarei aspettato di udirgli confutare ad una ad una le obiezioni che, più che al nostro, erano dirette a censurare il fatto suo e dei suoi colleghi del precedente Gabinetto.

Dal momento che il principale interessato mostravasi sobrio, non ho ragione di mostrarmi più zelante e prolisso di lui e molto meno devo dolermi degli amici, che al mio franco appello risposero con franche osservazioni. Sobbarcandoci a presentare un disegno di legge per sanare le irregolarità incorse nella costituzione del nuovo istituto, noi non abbiamo inteso di chiudere la bocca ai nostri amici, e d'impedire che altri esprima liberamente il proprio avviso.

Se fossimo stati meno scrupolosi, avremmo potuto far la concessione chiedendo poi un *bill* di indennità.

Avendo preferito di appellarci al giudizio della Camera, non ci rifiuteremo di accettare que' ragionevoli emendamenti, che migliorano senza rendere impossibile la concessione. Ma il momento opportuno per proporre emendamenti è la discussione in seconda lettura. Per cui coloro, che credono che in qualche parte il progetto possa migliorare, riservino di far valere a quel tempo le loro osservazioni.

Questo per altro mi piace di constatare, che se da un canto ho additato con franchezza il duplice difetto della costituzione del nuovo istituto, in quanto partecipandovi uno degli enti esistenti, il capitale versato è di 40 invece di 50 milioni, e la Banca Nazionale partecipante conserva tuttavia la propria sezione di Credito fondiario, d'altra parte esposi con pari schiettezza i motivi e le necessità che ci consigliano a passar sopra a codeste imperfezioni, ed a concedere il chiesto esercizio, anche in vista di gravi danni, che seguirebbero rifiutandolo.

La legge del 1885 non consente alla Banca Nazionale d'impiegare la metà del fondo di garanzia in modo diverso da quelli indicati nell'articolo 4º, ma può bene il Parlamento con questa legge facultare la Banca ad impiegarlo in forma di concorso alla costituzione del nuovo istituto per dare a questo maggior solidità e preparare per questa via la desiderata fusione.

Il nuovo Istituto, mediante codesto intervento,

sorge con un capitale di 100 milioni, come vuole l'articolo 3º, dei quali 40 già versati.

Per questi motivi prego la Camera a respingere la proposta sospensiva dell'onorevole Imbriani, votando il passaggio alla seconda lettura.

Pensandoci sopra, l'onorevole Imbriani vedrà che questa deliberazione collima coi suoi stessi intendimenti.

Egli desidera che il disegno di legge sia meglio studiato, e tale è appunto lo scopo della seconda lettura, con questo di più che dove la sua proposta ne rimette lo studio al solo Ministero, il passaggio alla seconda lettura, manda invece il progetto allo studio degli Uffici, e poscia, sopra relazione motivata, alla ulteriori deliberazioni della Camera.

**Presidente.** L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare.

**Imbriani.** Non posso accettare alcune delle teoriche esposte dal ministro di agricoltura.

Certamente i Governi si susseguono, ma si mutano appunto quando non rispondono più a certi bisogni, a certi criteri, quando si manifesta contro loro il sentimento del paese. Ora non credo che i nuovi Governi debbano seguire le tracce degli antichi; ma, anzi, che debbano sostanzialmente mutarle. Questo mi pare il metodo corretto di un Governo rappresentativo e di Gabinetto.

Trovata la illegalità, si doveva venire a chiedere la sanatoria? Oh no! Si doveva fare accertare la illegalità: se era stata data la concessione, si doveva ritirarla; ma non si doveva venire dinanzi al Parlamento per chiedere la conferma di una illegalità, quando la legge era stata violata, e quindi non poteva più venire applicata.

Non credo che i Parlamenti siano un letto di giustizia, signor ministro, nè credo che questo potesse essere nei vostri intendimenti. Però parmi che, nel metodo, abbiate errato.

Dalle ultime parole, che avete pronunziate, arguisco tutta la vostra buona volontà, nè do la responsabilità, che non avete, al fatto vostro.

Quindi a me pareva che la mia proposta troncasse ogni penosa discussione, e nel caso che voi credeste davvero che fosse necessaria una nuova legge, la potevate proporre nel modo che vi pareva più razionale, che tendeva ad appagare di più i bisogni pubblici.

Ma vi è qualche altra cosa. Avete compreso che questo era un mezzo perchè passasse quel dato tempo prescritto anche dalla legge, in modo

che se la legge era morta, fosse stata seppellita assolutamente in tutto e per tutto.

Questo era il sentimento che mi aveva mosso a proporre la sospensiva.

Io non sono uso, quando ho fatto una proposta a recedere. Però alla sospensiva non do nessun significato ostile di responsabilità per cosa che non vi riguarda.

Io quindi la mantengo.

**Presidente.** Non essendovi altri oratori iscritti verremo ai voti.

L'onorevole Imbriani mette innanzi questa proposta:

“ La Camera udita la discussione odierna, sospende il passaggio alla seconda lettura. ”

Onorevole Imbriani, questa sua proposta equivale a votar contro il passaggio alla seconda lettura.

Una proposta sospensiva esige che si fissi il termine per il quale si deve sospendere il passaggio alla seconda lettura.

Ora, secondo il regolamento, dopo che è seguita la discussione, si deve venire alla votazione pel passaggio alla seconda lettura. Questa è la formola indicata e precisata dal regolamento.

Io la pregherei quindi a ritirare la sospensiva dichiarando che voterà contro il passaggio alla seconda lettura.

**Imbriani.** Propongo che si sospenda la discussione della legge per un mese. (*ilarità*).

**Presidente.** Va bene. Bisogna che vi sia un limite di tempo.

**Crispi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Crispi.

**Crispi.** Duolmi che a questa legge si sia dato un carattere che realmente non ha. Alcuni credono che essa sia una sanatoria ad un atto del Ministero del quale io feci parte. Noi crediamo che questa sanatoria non sia necessaria, e che la legge del 17 luglio 1890 dia sufficiente autorità al Governo per la fondazione del nuovo Istituto di credito fondiario. Il disegno di legge in discussione non è opera nostra, ma noi siamo pronti a dargli il nostro voto favorevole nell'interesse dell'attuale Gabinetto.

Noi crediamo necessaria l'istituzione del nuovo credito fondiario. Gli Istituti attuali sono impotenti a somministrare tanto alle terre che ai fondi urbani i capitali che alle une ed agli altri sono necessari. Noi crediamo che tanto più questa necessità sia manifesta, quanto maggiori sono le dif-

ficoltà economiche e quanto più scarso è oggi il lavoro.

Ho sentito che tra le varie interrogazioni vi sono quelle per le quali si chiede al Governo come intenda provvedere agli operai disoccupati. Ebbene, mi meraviglio come dalla parte di coloro che degli operai s'interessano, si voglia, combattendo questa legge, togliere al Governo il mezzo di dar lavoro.

**Imbriani.** Chiedo di parlare.

**Crispi.** Se noi fossimo animati da sentimenti ostili verso il Gabinetto, se intendessimo suscitare difficoltà all'attuale amministrazione, dovremmo votar contro. Ma uomini leali e franchi, sappiamo quello che pesi il governo e quante siano le difficoltà da superare. Non per noi, ma per l'attuale Gabinetto, voteremo dunque il passaggio alla seconda lettura.

**Presidente.** L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare.

**Imbriani.** Le parole del deputato Crispi non fanno che confermare una cosa già evidente, cioè che si tratta assolutamente di speculazione edilizia, poichè, allorquando egli parla di disoccupati ai quali bisogna dar lavoro, col nuovo credito fondiario, è naturale che allude agli operai disoccupati nelle fabbriche le quali si vanno facendo e quindi dipendenti dalla speculazione edilizia...

*Voci.* I contadini!

**Imbriani.** I contadini, dite voi! Vorrei sapere se di questi 30 milioni ne andrà un soldo ai contadini, e se ne andranno solo 10 milioni agli operai, o se invece essi non andranno ad aumentare le azioni delle Società che sono in via di fallimento! Ecco una franca parola, perchè noi non ci avvalghiamo punto di mezzi oratori nè parliamo di operai disoccupati e di altre cose che possono commuovere, quando si tratta di alti interessi del paese, del vero sostrato della ricchezza nazionale. Ecco quello che intendevo dire, non altro.

**Presidente.** L'onorevole Crispi ha facoltà di parlare.

**Crispi.** La Camera ha ascoltato le poche parole da me pronunziate. Parlai di aiuti alle terre ed agli immobili urbani. Parlai di operai disoccupati. Il mio linguaggio, le mie allusioni furono generalissime. Gli operai disoccupati non sono unicamente quelli che si applicano alle opere edilizie. Ve ne sono anche nelle industrie manifatturiere. Quindi è che io parlai, interessandomi del Governo ente, non del Governo uomini, perchè sarebbe basso per un uomo, il quale sa che cosa significa amministrare e governare, guardare

gli uomini e non l'ente; offenderei me stesso se scendessi con sentimenti così umili in un campo dal quale voglio star lontano. Perciò l'obbiezione alle mie parole è oziosa.

**Imbriani.** Chiedo di parlare.

**Crispi.** Lo dissi, e lo ripeto. Voto pei ministri che siedono su quei banchi, ai quali voglio rendere facile l'azione governativa, anzichè per quelli che si sono ritirati.

**Presidente.** L'onorevole Imbriani ha chiesto di parlare, ma mi pare che non sia il caso.

**Imbriani.** Scusi, mi lasci dire due parole, anche per modificare la mia proposta...

**Presidente.** Non c'è discussione aperta, nè fatto personale...

**Imbriani.** Non capisco perchè il presidente dica che non è il caso di parlare. A me pare che sia il caso di fare un'osservazione alle parole dette dal deputato Crispi, ed è questa: che il credito fondiario non è destinato ad aiutare le industrie; l'industria non c'entra per nulla. (*No! no!*) È così. Del resto, visto l'andamento che prende la cosa, essendo sicuro, che, dopo una discussione matura negli Uffici, la sospensiva se non si vota oggi si voterà alla seconda lettura, e che meglio ponderato il disegno dal Governo e dal Parlamento, sarà eliminato, ritiro oggi la sospensiva per evitare equivoci di qualunque genere.

**Presidente.** Allora interrogherò la Camera se intenda passare alla seconda lettura di questo disegno di legge.

Coloro che sono d'avviso che si debba passare alla seconda lettura sono pregati d'alzarsi.

(*La Camera approva.*)

Domani questo disegno di legge sarà trasmesso agli Uffici.

### Comunicazione di domande d'interrogazione e di interpellanza.

**Presidente.** Comunico alla Camera le seguenti domande d'interrogazione e d'interpellanza.

L'onorevole Marziale Capo ha presentato la seguente interrogazione sottoscritta pure dall'onorevole Flaùti:

“ I sottoscritti domandano d'interrogare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, se intende di pareggiare il valore didattico e legale dei diplomi rilasciati dalla scuola superiore di Portici a quello dei diplomi rilasciati dalla scuola di Pisa.

L'onorevole di Sant'Onofrio ha presentato questa domanda d'interrogazione:

“ Il sottoscritto desidera interrogare il ministro dell'interno sui gravi disordini che si verificano all'isola di Lipari per l'eccessivo agglomeramento in quella località di domiciliati coatti e sulla opportunità di togliere quella colonia penale.

L'onorevole Di Sant'Onofrio ha presentato quest'altra domanda d'interrogazione:

“ Il sottoscritto desidera interrogare il ministro dell'interno per conoscere se intende presentare e quando, provvedimenti legislativi atti ad impedire le abusive inserzioni che in molti luoghi si fanno nelle liste elettorali politiche, rendere più facile la procedura dei reclami in tale materia ed impedire le illegalità e i brogli che spesso si commettono nei seggi definitivi elettorali.

Vi sono altre due domande d'interrogazione e d'interpellanza.

“ Il sottoscritto chiede all'onorevole ministro della pubblica istruzione, se e quando intenda di abolire quelle sessioni annuali di esami di abilitazione all'insegnamento che furono e sono uno dei maggiori coefficienti del presente decadimento della nostra istruzione secondaria.

“ Turbiglio Sebastiano. „

“ Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro di grazia e giustizia, se intenda mantenere integralmente le disposizioni riferibili ai vice-pretori contenute nel decreto 10 novembre 1890, n. 7279 serie 3ª, e specialmente nell'articolo 43 (Disposizioni transitorie) del decreto stesso.

“ Marco Donati. „

Vengono poi due domande d'interpellanza:

“ Domando d'interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sulla urgenza dei lavori di bonifiche nella provincia di Lecce,

“ Vischi. „

“ Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro della pubblica istruzione intorno alle ragioni che possono avergli consigliato il divieto della celebrazione del quinto centenario della libera Università di Ferrara.

“ Giorgio Turbiglio. „

Non essendo presenti i due ministri a cui queste interpellanze si riferiscono, prego l'onore-

vole presidente del Consiglio di volerle comunicar loro.

**Di Rudini**, presidente del Consiglio. Lo farò.

**Presidente.** L'onorevole Barzilai ha presentato una proposta di legge d'iniziativa parlamentare che sarà trasmessa agli Uffici.

### Proclamasi il risultamento delle votazioni.

**Presidente.** Dichiaro chiuse le votazioni ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

*(I segretari numerano i voti).*

Comunico alla Camera il risultamento della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 3,261,703.26 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 26 " Foraggi ai cavalli dell'esercito „ dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90 :

Presenti e votanti . . . . .	191
Maggioranza . . . . .	96
Voti favorevoli . . . . .	163
Voti contrari . . . . .	28

*(La Camera approva).*

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 25,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 32 " Fitto d'immobili ad uso militare e cannoni d'acqua „ dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90 :

Presenti e votanti . . . . .	191
Maggioranza . . . . .	96
Voti favorevoli . . . . .	160
Voti contrari . . . . .	31

*(La Camera approva).*

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 5,353,726.55 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 38 " Spese per i distaccamenti d'Africa „ dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90 :

Votanti . . . . .	191
Maggioranza . . . . .	96
Voti favorevoli . . . . .	151
Contrari . . . . .	40

*(La Camera approva).*

Domani alle 11 antimeridiane sono convocati tutti gli Uffici.

La seduta termina alle 6. 10.

*Ordine del giorno della tornata di domani.*

### 1. Interrogazioni.

Seguito della prima lettura dei seguenti disegni di legge:

2. Modificazioni all'obbligo del servizio militare stabilito dalla legge sul reclutamento del regio esercito. (89) (*Urgenza*)

3. Contingente di prima categoria per la leva militare da eseguirsi sui giovani nati nel 1871. (88) (*Urgenza*)

4. Modificazioni ad alcuni articoli della legge sul reclutamento del regio esercito relativi alle rafferme con premio. (90) (*Urgenza*)

Discussione dei seguenti disegni di legge:

5. Autorizzazione di spesa per provvedere ad una inchiesta disciplinare ed amministrativa nella colonia Eritrea. (96)

6. Approvazione della Convenzione fra l'Italia e il Messico intesa a stabilire la nazionalità dei figli dei sudditi rispettivi, nati nel Messico od in Italia. (51)

7. Approvazione della maggiore spesa di lire 12,038.32 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 19 " Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e genio „ dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89. (15)

8. Approvazione della maggiore spesa di lire 170.37 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 20 " Personale della giustizia militare „ dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-1889. (16)

9. Approvazione della maggiore spesa di lire 75,117.85 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 22 " Assegni agli ufficiali in congedo ed agli uomini di truppa di classi in congedo chiamati alla istruzione „ dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89. (17)

10. Convalidazione del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7051, riguardante la ricostruzione di parte del palazzo demaniale " Broletto „ in Milano. (38)

11. Provvedimenti contro la *Diaspis Pentagona*. (92)

12. Abolizione dello scrutinio di lista. (67-68)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI  
*Capo dell'ufficio di revisione.*

